

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 457<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazione . . . . . Pag. 21672

CONGEDI . . . . . 21671

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 21671

Presentazione . . . . . 21718

Trasmissione dalla Camera dei deputati e  
deferimento a Commissione permanente in  
sede deliberante . . . . . 21671

##### Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per il potenziamento dei servizi  
dell'Amministrazione finanziaria » (1784),

d'iniziativa del senatore Bartolomei e di  
altri senatori.

(Relazione orale):

* BORRACCINO . . . . .	Pag. 21683
BORSARI . . . . .	21675 e <i>passim</i>
* BUZIO, <i>relatore</i> . . . . .	21678 e <i>passim</i>
DE FALCO . . . . .	21703
DE PONTI . . . . .	21706
FERRALASCO . . . . .	21684 e <i>passim</i>
MARANGONI . . . . .	21687, 21692
MARSELLI . . . . .	21713
MAZZEI . . . . .	21723
PAZIENZA . . . . .	21719
PINNA . . . . .	21693, 21696, 21709
SEGNANA . . . . .	21711, 21718
VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>	21678 e <i>passim</i>

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



**Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI**

**P R E S I D E N T E.** La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**A R E N A**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 20 maggio.

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Congedi**

**P R E S I D E N T E.** Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Martinelli.

**Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati LAURICELLA ed altri; MATTÀ ed altri. — « Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (2108).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 8ª Commissione perma-

nente (Lavori pubblici, comunicazioni), previo parere della 5ª Commissione.

**SIGNORI** ed altri. — « Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, numero 426, sulla disciplina del commercio » (1882-B) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Alesi e Serrentino; Costamagna).

**Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO, VENANZETTI e ZANON.** — « Norme in materia di comando del personale con rapporti di pubblico impiego » (2109);

**MURMURA, DELLA PORTA e SALERNO.** — « Interpretazione autentica delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (2110);

**SANTALCO, COPPOLA, ATTAGUILE, SALERNO e TANGA.** — « Disciplina degli scarichi nelle acque marittime » (2111);

**LATINO, TEDESCHI Franco e CIRIELLI.** — « Disposizione integrativa della legge 2 mar-

zo 1974, n. 72, concernente l'abilitazione a svolgere compiti di emergenza agli assistenti di volo e riconoscimento giuridico della pensione di invalidità » (2112).

**Annunzio di presentazione di relazione su domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

**P R E S I D E N T E .** A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Murmura ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Corrao (*Doc. IV*, n. 138).

**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria » (1784), di iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori (*Relazione orale*)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori, per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dà lettura dell'articolo 1 e delle tabelle A, B e C in esso richiamate.

**A R E N A , Segretario:**

Art. 1.

Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi con l'istituzione dell'anagra-

fe tributaria, le dotazioni organiche dei ruoli del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia delle carriere esecutive del Ministero delle finanze sono aumentate nelle misure indicate per ciascuno dei ruoli stessi nella tabella A allegata alla presente legge. Il quadro M della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella B allegata alla presente legge.

La dotazione organica della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette — ruolo del personale addetto agli uffici — è diminuita di n. 1.470 unità nella qualifica iniziale. È soppressa nel predetto ruolo la qualifica di operatore tecnico.

Gli operatori tecnici delle imposte dirette sono inquadrati nel ruolo del personale di meccanografia della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, con la qualifica di coadiutore meccanografo e conservano l'anzianità di carriera e di qualifica già maturata nel ruolo di provenienza.

Sono istituiti, con le dotazioni organiche di cui alla tabella C allegata alla presente legge, il ruolo organico del personale di meccanografia delle carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette ed il ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui alla tabella A, secondo i criteri indicati, rispettivamente, negli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nel secondo comma, n. 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

TABELLA A

**AUMENTI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE  
DI MECCANOGRAFIA E DEL PERSONALE PER I SERVIZI  
MECCANOGRAFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

Carriera	RUOLO	Posti in aumento
Direttiva	del personale per i servizi meccanografici:	
	a) qualifiche dirigenziali . . . . .	7
	b) altre qualifiche . . . . .	19
Concetto	del personale per i servizi meccanografici	200
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica del Catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . .	400
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette	3.170
Esecutiva	del personale per i servizi meccanografici	140
Esecutiva	del personale di meccanografia dell'Amministrazione periferica delle Tasse ed Imposte indirette sugli affari - Uffici del registro ed uffici IVA . . . . .	2.600

TABELLA B

**QUADRO M/1 — DIRIGENTI DEGLI UFFICI MECCANOGRAFICI**

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . . . .	4	Consigliere ministeriale aggiunto	2
			Ispettore generale . . . . .	
			Direttore dell'Ufficio tecnico centrale . . . . .	1
			Direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria . . . . .	1
E	Primo dirigente . . . . .	6	Vice consigliere ministeriale . . . . .	1
			Ispettore capo . . . . .	4
			Direttore di settore operativo . . . . .	
			Vice direttore del Centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria . . . . .	1
		10		

TABELLA C

**CARRIERA DI CONCETTO DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA  
DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

Parametri —	Ruolo del personale di meccanografia Qualifiche —	Numero dei posti —
370	Perito meccanografo superiore . . . . .	3
302	{ Perito meccanografo principale . . . . .	14
260		
227	{ Perito meccanografo . . . . .	13
188		
160		
	Totale . . . .	30

**CARRIERA ESECUTIVA DELLE DOGANE  
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE**

Parametri —	Ruolo del personale di meccanografia Qualifiche —	Numero dei posti —
245	Coadiutore meccanografo superiore . . . .	30
218	{ Coadiutore meccanografo . . . . .	270
188		
168		
143		
128		
	Totale . . . .	300

**RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO  
PER I SERVIZI MECCANOGRAPHICI**

Parametri —	Qualifiche —	Numero dei posti —
153	{ Operaio comune . . . . .	110
133		
115		

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1.

**A R E N A, Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Per l'espletamento dei servizi meccanografici, centrali e periferici, del Ministero delle finanze, connessi all'istituzione della anagrafe tributaria, è istituito il ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia di cui all'annesso quadro A.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, provvede a determinare o variare i contingenti di personale meccanografico da assegnare ai servizi centrali e periferici delle singole Direzioni generali.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive meccanografiche del Ministero delle finanze e quello che riveste la qualifica di operatore tecnico nei ruoli delle carriere esecutive del Ministero predetto, è trasferito nel ruolo di cui al precedente primo comma con la qualifica corrispondente a quella rivestita conservando per intero l'anzianità di qualifica e di carriera maturata nel ruolo di provenienza.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i preesistenti ruoli meccanografici e le qualifiche di operatore tecnico previste per i singoli ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze; le dotazioni organiche complessive dei ruoli medesimi sono ridotte di altrettanti posti quanti sono quelli previsti per la qualifica di operatore tecnico.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, il numero dei posti previsti nelle qualifiche di coadiutore superiore e coadiutore principale nei ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze non subiscono riduzioni per effetto dell'applicazione del precedente quarto comma ».

1.1 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
DE FALCO, POERIO, PINNA, FAB-  
BRINI, GERMANO

*In via subordinata all'emendamento 1.1, al primo comma, sopprimere le parole: « Il quadro M della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito con quello della tabella B allegata alla presente legge »;*

*all'ultimo comma, dopo le parole: « numero 1077 », sostituire la virgola con il punto e sopprimere le parole: « e nel secondo comma, n. 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».*

1.2 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
DE FALCO, POERIO, PINNA, FAB-  
BRINI, GERMANO

**B O R S A R I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**B O R S A R I.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le ragioni per cui abbiamo presentato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 sono state già motivate nel corso della discussione generale dai miei colleghi di Gruppo che sono intervenuti. In definitiva che cosa proponiamo? Riconosciamo l'esigenza di aumentare la dotazione del personale addetto ai servizi meccanografici del Ministero delle finanze, anche se a nostro parere — come già abbiamo detto — non è questa la strada per risolvere la situazione di disagio e di crisi in cui si trova questa amministrazione nell'espletamento dei suoi compiti, in particolare in relazione a quelli derivanti dalla nuova legge di riforma tributaria.

Questo abbiamo detto a chiare lettere, ma abbiamo anche detto che se il Ministero insisteva su questa esigenza e su questa richiesta eravamo disposti ad assecondarlo per la parte relativa all'istituzione di questo servizio, perchè almeno così potremo verificare se i tempi e i programmi che si è dato il Ministero delle finanze a questo proposito potranno essere rispettati, o se ancora una volta avrà ragion d'essere la nostra tesi circa l'impossibilità di attuare un meccanismo

così complesso quale quello che si è scelto e che ha il suo centro nell'istituzione della anagrafe e dell'apparato relativo.

Con questo articolo sostitutivo corrispondiamo quindi all'esigenza posta dal Governo di aumentare la dotazione del personale di detto servizio di meccanografia, togliendo però il personale direttivo, il quale riteniamo che per il momento non sia necessario; riteniamo altresì che le eventuali necessità che a questo proposito si vengono a presentare possano essere soddisfatte nel quadro della ristrutturazione, di cui già si è tanto parlato e che si ritiene necessaria, secondo i criteri e i principi che debbono informare tutta la riforma della pubblica amministrazione, per non preconstituire situazioni e, tanto peggio, per non camminare in direzioni sbagliate che rendono ancora più difficile l'inversione di tendenza e quindi l'avvio di quel processo che dovrebbe consentirci di risanare i mali e le lacune che abbiamo in tutto l'apparato della pubblica amministrazione.

Nel proporre poi le nuove dotazioni per i servizi meccanografici, vogliamo qui creare un fatto nuovo cioè l'unificazione del ruolo. Abbiamo detto già i vantaggi che rappresenta l'unificazione del ruolo che peraltro nessuno mette in dubbio, ne abbiamo discusso lungamente in Commissione, si è riconosciuto che questa sarebbe la linea da seguire; si sono dette le difficoltà che in questo momento vi sarebbero, ma noi pensiamo che la cosa, volendo, si possa fare, dato che si tratta di un servizio che viene ad acquisire una particolare rilevanza, dato che si tratta di costituire un settore di operatività che rappresenta una novità e sul quale vengono incentrati particolari compiti. Quindi noi riteniamo che si possa adottare il criterio del ruolo unico di tutti gli operatori meccanografici e si debba anche a questo proposito tener conto delle possibilità di mobilità che vengono a determinarsi e quindi delle possibilità di manovra che il Ministero delle finanze viene ad avere anche in relazione al fatto — di cui peraltro lo stesso Ministro ci informa — che sono in corso studi allo scopo di stabilire quali debbano essere le caratteristiche, i modi, le forme nei quali deve essere strutturato l'apparato relativamente al-

l'anagrafe e quindi l'apparato che dovrebbe fruire delle dotazioni di personale che sono oggetto di questo articolo, riservando al Ministro la possibilità di utilizzazione del personale a seconda delle esigenze che emergeranno.

Noi nel presentare questa proposta abbiamo cercato di tenere conto del personale che è già in servizio, di quello che appartiene alle carriere esecutive e meccanografiche del Ministero delle finanze e di quello che riveste la qualifica di operatore tecnico nei ruoli delle carriere esecutive del Ministero stesso.

Tutto questo personale l'abbiamo trasferito in questo ruolo unico e in più abbiamo tenuto conto di quello che deve essere assunto, come è proposto dallo stesso testo del Governo. Noi abbiamo cercato di determinare il numero complessivo delle unità che dovrebbero far parte di questo ruolo nella tabella A che abbiamo presentato come allegato, tabella che è stata formulata in base alle risultanze che noi abbiamo dedotto dalla tabella n. 3 del bilancio preventivo del 1975.

Noi riteniamo che i dati che sono riportati nel bilancio debbono essere quelli corrispondenti agli organici effettivi del Ministero perchè altrimenti vi sarebbe qualche cosa che non funzionerebbe in ordine alla validità del bilancio stesso. Ora se il modo di dedurre questi dati da questa fonte ci è sembrato la via più facile da seguire, dall'altro canto ci siamo trovati di fronte ad un interrogativo che speriamo di risolvere con il soccorso appunto del Governo il quale ci deve fornire con precisione i dati relativi alla situazione; ci riferiamo ai 2.800 meccanografi che sono stati assunti in base al decreto delegato e precisamente chiediamo se questi 2.800 sono stati inclusi nei dati risultanti nel bilancio oppure no. In modo particolare direi che l'interrogativo si pone addirittura in questi termini: è incluso nel bilancio il numero di posti per i quali sono già stati indetti ed espletati i concorsi oppure no? Se i dati che il bilancio fornisce sono comprensivi di questo, allora dalla tabella che abbiamo presentato va dedotto un numero di pari importo a quello messo a concorso in base al decreto delegato.



Se non sono stati compresi nel bilancio, è evidente che risultano come dato aggiuntivo per cui quello che abbiamo ricavato ed indicato nella tabella sarebbe, a nostro avviso, corrispondente al vero cioè al complesso delle unità che verrebbero a far parte di questo ruolo. Ad ogni modo, da questo punto di vista, ci rimettiamo alle precisazioni che potrà darci il Governo.

Avremmo potuto parlare più semplicemente della istituzione del ruolo unico dicendo che questo ruolo era costituito dal personale facente parte del servizio meccanografico del Ministero delle finanze, al quale andavano aggiunti gli operatori tecnici della carriera esecutiva più il personale che, secondo le proposte del Governo, si decide di assumere. Abbiamo voluto tuttavia porre le cose in questi termini perchè, dopo aver chiarito questo, sia stabilita possibilmente la tabella numerica con dei dati precisi e il Parlamento possa decidere con piena cognizione di causa.

Mi sembra di aver detto tutto per raccomandare all'attenzione del Senato e del Governo il nostro emendamento che mi sembra abbia validità e costituisca anche un modo corretto per cominciare ad affrontare i problemi che abbiamo davanti. Logicamente la subordinata che proponiamo prevede di togliere, se non si accetta di modificare il testo governativo, le unità relative alla carriera direttiva. Questo lo facciamo perchè, istituendo i nuovi posti, che per la verità sono solo 26, si viene a creare un aumento dei posti di dirigenti nella misura di dieci. Pertanto la nostra non è un'opposizione alla carriera direttiva dovuta solo al fatto che riteniamo che in questo momento non sia necessario ricorrere a questo personale e che si possa far ricorso per far fronte a queste esigenze al personale di concetto che è particolarmente qualificato per quelle mansioni, ma anche alla opportunità di stabilire prima quale sarà la ristrutturazione futura di questi servizi. In questo modo infatti si aumentano ulteriormente i posti al massimo livello con possibilità di sviluppo di carriera che, a nostro giudizio, non hanno ragione d'essere e che possono essere esaminate solo nel quadro generale della riforma

della pubblica amministrazione, i cui principi dovranno essere seguiti anche in questo ambito allo scopo di procedere con uniformità evitando sperequazioni come quelle oggi esistenti e che sono motivo di continuo turbamento nell'ambito della pubblica amministrazione.

**P R E S I D E N T E.** Poichè si devono ritenere illustrati dal senatore Borsari anche i due emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori alla tabella A, si dia lettura dei due emendamenti.

**A R E N A, Segretario:**

TABELLA A

*Sostituire la tabella con la seguente:*

**RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA  
ESECUTIVA PER I SERVIZI MECCANOGRAPHICI  
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E  
PERIFERICA DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

Parametro —	QUALIFICA —	Numero dei posti —
245	Coadiutore meccanografo superiore . . . . .	1.429
218	} Coadiutore meccanografo . . . . .	12 856
188		
168		
143		
128		
Totale . . .		14.285

Tab. A. 1 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
DE FALCO, POERIO, PINNA, FABBRINI, GERMANO

*In via subordinata all'emendamento Tabella A. 1:*

*sopprimere la parte relativa alla carriera direttiva, sia per le qualifiche dirigenziali che per le altre qualifiche.*

Tab. A. 2 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
DE FALCO, POERIO, PINNA, FABBRINI, GERMANO

**P R E S I D E N T E.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* **B U Z I O**, *relatore*. L'onorevole Ministro nella sua replica di ieri ha già espresso un parere sull'emendamento 1.1. Se ne è anche parlato a lungo in Commissione ed io sono contrario. Attualmente non possiamo concedere un ruolo unico ai meccanografi. Tale richiesta, d'altra parte, anticipa i provvedimenti per i quali il Governo ha chiesto la delega. Si vedrà successivamente quello che si potrà fare.

Per quanto riguarda l'emendamento Tabella A.1, non ho capito bene da dove sono stati presi questi dati per un totale di 14.285. Sono quindi contrario anche a questo emendamento.

Circa l'emendamento Tab. A.2 si tratta praticamente di eliminare 19 elementi della carriera direttiva e 7 dirigenti che sono strettamente indispensabili per l'andamento dei servizi. Sono quindi contrario anche a questo emendamento.

Con l'emendamento 1.2 si chiede la soppressione dell'aumento dei dirigenti dell'anagrafe tributaria. Questo aumento è indispensabile per il funzionamento dei centri meccanografici e degli uffici per lo studio e la programmazione del sistema. Sono quindi contrario.

**P R E S I D E N T E.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V I S E N T I N I**, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, già ieri in sede di replica ho fatto presente che non mi rendo ben conto dell'emendamento per quanto riguarda le cifre che non mi sembrano esatte (comunque cercheremo ora di vederle assieme) e che non lo condivido non per l'indirizzo ma per l'immediatezza del provvedimento concernente l'unificazione dei ruoli. Credo di aver ripetuto più volte in quel documento che cortesemente è stato da tutti ricordato (e nell'edizione definitiva, che mi auguro venga distribuita spero oggi stesso,

sono contenute le stesse cifre con considerazioni più ampie in modo che risulti ancora più esplicito) che sono convinto della necessità di camminare verso forme di unificazione dei ruoli e di grande mobilità nell'ambito dell'amministrazione.

Ma perchè ritengo che oggi tale provvedimento sia intempestivo? Perchè credo che non lo si possa adottare per un singolo ruolo prescindendo da una revisione complessiva, anche perchè esso implica una ristrutturazione e una nuova disciplina della direzione generale e del controllo del personale. Facendo un parallelo con le aziende, non c'è dubbio che in queste ultime c'è grande mobilità, ma c'è una suddivisione di responsabilità tra il settore dove operano — supponiamo lo stabilimento o la gestione commerciale o altri settori — e la direzione generale centrale del personale.

Nel momento in cui verremmo ad unificazioni dei ruoli, dobbiamo rivedere la responsabilità reciproca di chi ha il personale in gestione assegnato con decreto ministeriale — anche io credo che quella sia la via — e di chi invece ha la responsabilità globale. È un problema abbastanza delicato da determinare e che richiede un provvedimento: a mio parere, infatti, non basta la pura e semplice assegnazione alla direzione generale come gestione. Questo non risolverebbe il problema che è uno di quelli che sono in sospeso anche proprio per quel personale proveniente dalle abolite imposte di consumo nei cui confronti si è verificato proprio l'inconveniente di essere rimasto in sospeso tra una direzione generale che è ancora quella della finanza locale, che doveva inquadrarlo e lo inquadrerà nel ruolo unico (domani potrà essere quella del personale, a data, credo, abbastanza ravvicinata), e le singole direzioni generali.

Concludendo su questo punto, non mi pare che in questa fase possa essere accolta l'idea, che condivido in via di principio, dell'unificazione dei ruoli, dal momento che va connessa con una adeguata disciplina delle reciproche responsabilità tra il settore che utilizza il personale e la direzione generale che lo deve amministrare.

Sono convinto, l'ho detto ieri, che ci deve essere nella gestione del personale anche un notevole decentramento amministrativo, probabilmente su base regionale (dico probabilmente perchè sono problemi che dobbiamo studiare, sui quali posso avere qualche idea non matura); ritengo poi che forse dobbiamo vedere quale sia la responsabilità da decentrare in sede regionale proprio per la gestione di un personale che pur fa parte di ruoli unici. Questo rende ancora più complesso il problema ed impedisce, a mio parere, che oggi possa essere affrontato.

Per quanto riguarda le cifre, rispondo subito alla richiesta del senatore Borsari, il quale del resto ha letto il più volte menzionato documento dalle cui tabelle risultano i 2.900 meccanografi assunti con il decreto del '72. Infatti essi sono indicati specificatamente e sono: 1.800 alla direzione delle tasse, 800 alla direzione delle imposte dirette, 300 all'amministrazione centrale e alla intendenza di finanza. Pertanto i 2.900 meccanografi sono classificati in modo preciso come meccanografi nella carriera esecutiva e, quindi, sono facilmente individuabili.

Un errore, a mio parere, c'è nei calcoli dell'emendamento presentato dal senatore Borsari e da altri senatori e non riguarda tanto i 2.900 meccanografi che risultano chiaramente, ma consiste nella valutazione della parte di meccanografi che c'è nelle qualifiche di amministrativi per quanto riguarda le imposte dirette e di coadiutori ed operatori tecnici per quanto riguarda, invece, le tasse.

Nella lettera A dei coadiutori ed operatori tecnici, dobbiamo tener presente che l'aggettivo « tecnici » si riferisce agli operatori e non ai coadiutori; pertanto, dei 3.882, come personale presente oggi, coadiutori e operatori tecnici e dei 4.608 che è la disponibilità organica attuale — ed è ciò che interessa — per quanto riguarda le tasse e le imposte indirette sugli affari, di meccanografi ve ne sono 955 o 956. Per quanto riguarda invece le imposte, nella definizione di amministrativi, nell'ambito della cifra che rappresenta la disponibilità organica attuale di 5.675, ce ne sono 1.470 per i quali la direzione ha fatto un lavoro di individuazione

che rende maturo il passaggio nella carriera di meccanografo.

In conclusione, con le cifre proposte con l'emendamento dei senatori Borsari ed altri, in luogo della cifra netta in aumento, proposta dal disegno di legge per cui sui 7.956 di aumento complessivo 5.140 rappresentano gli esecutivi meccanografi, si avrebbe un aumento, se non erro, anzichè di 5.140, di 7.407 unità. Si avrebbe pertanto un aumento di meccanografi di 2.267 in più rispetto a quello che abbiamo proposto e che riteniamo sufficiente, anzi, secondo la dichiarazione che ho fatto ieri, sufficiente e necessario allo stato degli atti, cioè all'anagrafe tributaria impostata così come l'ho trovata e come ancora ritengo valida. La commissione che ho nominato, la consulenza dell'Italsiel, il riesame al quale io stesso mi dedico ci potranno portare eventualmente a delle riduzioni, non a degli aumenti di cifre: in questo caso ci avvarremo della delega per ridurre quel ruolo, perchè non ho alcuna intenzione di assumere più persone di quelle che sono indispensabili.

Non posso pertanto accogliere la richiesta di assumere 2.000 e più persone in più di quelle che noi stessi proponiamo... (*Interruzione del senatore Borsari*). Mi consenta, senatore Borsari, di dirle che questo dimostra la difficoltà di legiferare in questa materia su questi difficili canali dei molti ruoli, delle molte inserzioni nelle diverse qualifiche che proprio la delega potrà chiarire domani con l'assistenza della Commissione parlamentare, come noi proponiamo; e che quindi il sistema più chiaro perchè il Parlamento sappia che cosa oggi delibera è quello che noi abbiamo indicato. In caso contrario, se si va cioè con l'altro sistema, proprio chi esprime tendenze più restrittive consentirebbe alla fine ben 2.400 persone in più.

L'ultimo punto contenuto nell'emendamento presentato dal senatore Borsari e da altri senatori e che è contenuto anche nel sub-emendamento riguarda la totale cancellazione di quell'aumento di 7 dirigenti, di 19 direttivi e di 200 di concetto. Non posso aderire a questa proposta per un'altra ragione piuttosto fondamentale. Evidentemente so-

no cifre che, pur valutate con la maggiore attenzione, possono consentire delle oscillazioni di qualche unità, ma non l'eliminazione. Come ho già avuto occasione di far presente sia alla Camera che al Senato, l'amministrazione, e non solo quella delle finanze (ma io parlo di questa), ha bisogno in questa materia di avere un cervello suo. Ho chiesto la consulenza dell'Italsiel, cioè di una azienda a larghissima prevalenza IRI, tecnicamente molto valida, che ha delle esperienze nell'amministrazione dello Stato perchè ha assistito la Ragioneria dello Stato e che credo in Italia sia quanto di meglio e non era il caso di pensare ad aziende straniere per una materia delicata come questa. Questo ho fatto proprio perchè ho voluto avere una consulenza ed una assistenza autonome, indipendenti dai fornitori, perchè altrimenti, nella insufficiente preparazione dell'amministrazione, finisce che il fornitore e il maggiore di essi, quello che fornisce le macchine in affitto e che fa i programmi, assume anche la funzione di decidere. Quindi la funzione di consulenza che ho richiesto alla Italsiel è proprio quella di valutare in modo da avere qualcuno che ci assista a valutare la situazione.

Ma questo è un fatto transitorio; noi non possiamo vivere di consulenze esterne. Bisogna che l'amministrazione abbia un suo cervello che sappia valutare questa materia. Noi non possiamo dire: rinunciamo ai dirigenti, rinunciamo ai direttivi e viviamo permanentemente di consulenze esterne. Credo che sarebbe una pessima soluzione. Se noi vogliamo avere il cervello che possa valutare e mettere in moto questi congegni ed essere una controparte efficiente ed efficace di fronte ai fornitori, tutti degnissimi, abbiamo bisogno di rafforzare la parte dirigenziale.

Anche per questo motivo nel comitato che ho nominato, presieduto dall'amico e collega Pandolfi, ho pregato (e lo ringrazio in questa sede per avere accettato) una persona della Ragioneria dello Stato, l'ispettore capo Giuseppe Laccesaglia, di partecipare a questo comitato perchè credo che nell'ambito dell'amministrazione pubblica si debba formare quanto meno un germe e poi un allargamen-

to di qualcosa che abbia una conoscenza non delle sole finanze ma di tutti i problemi della meccanizzazione della pubblica amministrazione.

Per questo ritengo indispensabili quelle persone qualificate della carriera dirigenziale, direttiva e di concetto che noi abbiamo proposto. Non posso quindi accettare gli emendamenti in esame.

**P R E S I D E N T E.** Senatore Borsari, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1?

**B O R S A R I.** Onorevole Presidente, si pone la necessità di una chiarificazione. Io stesso ho chiesto al Ministro un chiarimento in ordine alle risultanze numeriche della tabella A che noi abbiamo presentato. Il Ministro ha risposto ed ha detto che a questa differenza noi siamo arrivati per una via diversa; non è però quella da lui ritenuta. Ci scuserà se abbiamo dato fede al bilancio preventivo del 1975 piuttosto che alle tabelle del suo libro bianco, ma per noi il bilancio preventivo del 1975 è un documento ufficiale, anzi ora è legge dello Stato e deve rappresentare una cosa seria. Comunque, dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro ritiro l'emendamento 1.1, riservandomi di trasformarlo in ordine del giorno. Naturalmente insistiamo per la votazione dell'emendamento subordinato 1.2, mentre ritiriamo anche l'emendamento tabella A.1.

**P R E S I D E N T E.** Metto allora ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle tabelle D ed E in esso richiamate.

Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

## Art. 2.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono aumentate dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette: 1.800 posti;

ruolo organico della carriera direttiva degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 950 posti;

ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro — carriera di concetto — della Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 300 posti.

Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli sono ridotte dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette - segretari: 300 posti;

ruolo organico del personale amministrativo della carriera di concetto degli uffici del registro dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - segretari: 300 posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero esistenti, per effetto dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, nei ruoli della carriera direttiva di cui al primo comma del presente articolo verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1º gennaio 1980, in conseguenza delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai rispettivi ruoli.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse a detto decreto.

Il Ministro per le finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ferme restando le attuali dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, i quadri H ed L della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti da quelli delle tabelle D ed E allegate alla presente legge.

TABELLA D

TABELLA VI - QUADRO H — DIRIGENTI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . . . .	23	Capo compartimento . . . . .	21
			Ispettore generale . . . . .	2
E	Primo dirigente . . . . .	165	Direttore di ufficio imposte nelle sedi più importanti e ispettore capo . . . . .	165
		188		

## TABELLA E

QUADRO L — DIRIGENTI DEGLI UFFICI DELLE TASSE E IMPOSTE  
INDIRETTE SUGLI AFFARI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . . . .	25	Capo compartimento . . . . .	21
			Ispettore generale . . . . .	4
E	Primo dirigente . . . . .	162	Direttore di ufficio IVA e registro nelle sedi più importanti e ispettore capo . . . . .	162
		187		

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse al detto decreto; con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli di cui alle Tabelle VIII e IX annessi al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono soppressi e le relative dotazioni sono trasferite in un unico ruolo organico del personale della carriera di concetto di cui all'annesso quadro B.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina i contingenti del personale da assegnare ai servizi centrali e periferici delle singole Direzioni generali.

Per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico di cui al precedente comma il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali su basi regionali. Tali concorsi sono indetti contemporaneamente per le varie regioni e ciascun candidato può partecipare ad uno soltanto di essi.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermo restando il disposto dell'articolo 173, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame per i concorsi di cui al presente articolo consiste in una prova scritta ed in un colloquio diretti ad accertare la cultura generale e le cognizioni giuridiche ed economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie del personale di cui al primo comma.

Le commissioni esaminatrici sono presiedute dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso l'Intendenza

di finanza in possesso della qualifica più elevata; le commissioni stesse sono altresì composte da un funzionario dell'amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di sezione o qualifica equiparata e da un docente di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie oggetto dell'esame. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni negli uffici finanziari purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età ».

2. 1 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
DE FALCO, POERIO, PINNA, FAB-  
BRINI, GERMANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Le dotazioni organiche dei seguenti ruoli del personale del Ministero delle finanze sono aumentate dei contingenti rispettivamente indicati:

ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette - Segretari: 1.500 posti;

ruolo organico della carriera di concetto degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Segretari: 650 posti;

ruolo organico dei cassieri degli uffici del registro - carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 300 posti.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero esistenti, per effetto dell'articolo 5 — sesto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, nei ruoli della carriera direttiva di cui al primo comma del presente articolo verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, in conseguenza delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai rispettivi ruoli.

La disposizione dell'articolo 5, sesto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, non si applica, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai ruoli della carriera di concetto ordinaria del Ministero delle finanze di cui alle tabelle VIII e IX annesse a detto decreto.

Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le nuove piante organiche dei ruoli di cui al primo comma del presente articolo, in base ai criteri indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, non si applicano per i ruoli indicati dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della presente legge ».

2. 2 CIPELLINI, ZUCALÀ, FERRALASCO,  
DE MATTEIS, CUCINELLI, STIRATI,  
SEGRETO, MAROTTA

B O R R A C C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B O R R A C C I N O . Onorevole Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2. 1, si tratta del problema dei direttivi. Con questo emendamento proponiamo di utilizzare tutti i funzionari della carriera direttiva, sia in organico, sia pervenuti alla stessa carriera direttiva in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, sia coloro che vi si trovano in soprannumero.

Con lo stesso emendamento si mira alla ristrutturazione della carriera di concetto in un unico ruolo amministrativo e ad indire conseguentemente concorsi su base regionale.

Non mi dilungo sulle norme relative allo espletamento dei concorsi e sulla composizione delle commissioni esaminatrici, di cui si parla nell'emendamento.

Proponiamo infine che un terzo dei posti messi a concorso sia riservato al personale comunque in servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge da almeno due anni negli uffici finanziari purchè in possesso dei prescritti requisiti, escluso il limite di età.

FERRALASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRALASCO. L'emendamento 2.2, dopo le dichiarazioni di ieri dell'onorevole Ministro, le quali hanno meglio chiarito la ristrutturazione del Ministero relativamente alle proporzioni tra le categorie dirigenti e le categorie che dovranno adottare il sistema meccanografico ed alla qualificazione necessaria per le categorie dirigenti, nell'ambito di questa visione del Ministero, così come è stata illustrata dal ministro Visentini, è da noi ritirato.

Vorrei anche anticipare che l'emendamento 2.0.1 va considerato come riferito all'articolo 4, cui è più pertinente.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento 2.0.1 sarà esaminato in sede di articolo 4. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2.1.

\* BUZIO, *relatore*. L'emendamento 2.1 non chiede alcun aumento per la carriera direttiva; chiede la rimozione delle indisponibilità per le carriere di concetto delle tasse e delle imposte (ruoli dei segretari) e l'unificazione di tali ruoli.

Sono contrario all'emendamento in quanto gli aumenti proposti sono indispensabili per le esigenze dei servizi, come è stato già accertato in Commissione. In secondo luogo la rimozione delle indisponibilità è già contenuta nell'articolo 2 proposto dalla Commissione. In terzo luogo l'unificazione dei ruoli anticiperebbe provvedimenti da adottare più organicamente nell'esercizio della delega.

Infine le norme sui concorsi sono già contenute in altri articoli del provvedimento. Quindi sono contrario all'emendamento 2.1

e ringrazio il senatore Ferralasco per aver ritirato l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'unificazione dei ruoli, dovrei ripetere quello che ho detto prima. La difficoltà dell'argomento è dimostrata anche in questo caso, se mi consente, senatore Borraccino, da un errore, sia pure meno sostanziale, nel quadro B come viene presentato. Si parla di un ruolo unificato del personale della carriera di concetto (così è intitolato) per i servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze. Invece le cifre che sono contenute e i relativi parametri indicano che la proposta non è, come è scritto nell'articolo e nel titolo della stessa tabella, una unificazione così ampia, ma riguarderebbe soltanto le tasse e le imposte, mentre da questa unificazione resterebbero fuori le dogane, le intendenze, il catasto e le conservatorie. Quindi, anche come volontà unificatoria, è molto parziale, il che ci conferma che queste esigenze unificatorie di revisione di ruoli dobbiamo vederle con un po' più di calma e valutando realmente le singole, specifiche situazioni.

Per quanto riguarda la proposta che non vengano assunti direttivi, qui devo ripetere cose che ho già detto (e ringrazio per il fatto che è stato ritirato l'altro emendamento proposto all'articolo 2). L'amministrazione, dopo gli esodi che ha subito e che sta per subire (perchè alcuni sono ancora in corso), è scesa di 1.286 direttivi alle imposte e di 1.288 alle tasse. Bisogna tenere anche conto che oggi il titolo di studio, la laurea, non è più quello che era nel 1935 (periodo in cui mi sono laureato io) quando in una università come Padova in tutta la facoltà di giurisprudenza eravamo non più di 500 persone, una specie di *club*. Oggi al titolo universitario c'è un accesso molto più ampio: non occorre più il liceo classico, come allora. Quindi non si tratta di una cosa da considerare eccezionale o, come in qualche caso allora si diceva, clas-



sista. Si tratta ormai di un titolo a larga diffusione, perciò anche questo aspetto mi pare che ci porti a dire che non ci deve essere preoccupazione per i 1.800 direttivi che vengono proposti per le imposte e per i 950 che vengono proposti per le tasse.

Prego perciò di non accogliere l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Avverto che con la reiezione dell'emendamento 2.1 deve essere considerato respinto anche il seguente emendamento alla tabella B:

**TABELLA B**

*Sostituire la tabella con la seguente:*

**RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA  
DI CONCETTO PER I SERVIZI CENTRALI  
E PERIFERICI  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE**

Parametro —	QUALIFICHE —	Numero dei posti —
370	Segretario capo . . . . .	326
297 255	Segretario principale . . . .	1.463
218 178 160	Segretario . . . . .	1.462
	<b>Totale . . . .</b>	<b>3.251</b>

**Tab. B.1** BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI,  
DE FALCO, POERIO, PINNA, FAB-  
BRINI, GERMANO

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**T O R E L L I , Segretario:**

### Art. 3.

Ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale per i servizi meccanografici ed al ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, possono partecipare, oltre a coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, anche coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

#### 1) carriera direttiva:

a) laurea in scienze dell'informazione;

b) laurea in matematica e fisica;

#### 2) carriera di concetto:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di perito agrario;

c) diploma di perito aziendale;

d) diploma di maturità tecnica aeronautica;

e) abilitazione magistrale.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia delle dogane, istituito dal precedente articolo 1, è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

*(È approvato).*

### Art. 4.

Per la copertura dei posti comunque disponibili nei ruoli indicati nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1, con esclusione di quelli del ruolo del personale operaio per i servizi meccanografici, il Ministro per le finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Tali concorsi possono essere indetti:

a) per la carriera direttiva su base nazionale;

b) per le carriere di concetto ed esecutiva su base regionale, da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui alla lettera b) del precedente comma possono essere unici per più ruoli. Nella prima applicazione della presente legge tali concorsi debbono essere unici per tutti i ruoli della medesima carriera.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo, compreso l'emendamento 2.0.1.

**T O R E L L I ,** Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli di cui ai quadri A e B dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi espletati posteriormente al 1° gennaio 1970 per l'ammissione alle qualifiche di coadiutore meccanografo o di operatore tecnico in uno dei ruoli delle carriere esecutive del Ministero delle finanze per quanto riguarda il conferimento dei posti di cui al quadro A, e per l'ammissione alle qualifiche iniziali di uno dei ruoli delle carriere di concetto amministrativi del Ministero delle finanze per quanto riguarda il conferimento dei posti di cui al quadro B.

Per l'attuazione del conferimento dei posti previsto dal comma precedente saranno compilate graduatorie uniche, per ciascuno dei quadri A e B annessi, formate, in base al punteggio conseguito, tra tutti gli idonei dei concorsi medesimi ».

4.1        MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA, GERMANO

*In via subordinata all'emendamento 4.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli di cui agli articoli 1 e 2, dopo gli inquadramenti ivi previsti, sono conferiti agli idonei dei concorsi espletati posteriormente al 1° gennaio 1970 per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli stessi secondo un'unica graduatoria formata, in base al punteggio conseguito, tra tutti gli idonei dei concorsi medesimi.

I posti disponibili nei ruoli del personale di meccanografia delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette sono conferiti agli idonei dei concorsi espletati dopo il 1° gennaio 1970 per le corrispondenti carriere dalla Direzione generale dell'organizzazione servizi tributari ».

4.2        MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA

*In via ulteriormente subordinata all'emendamento 4.1, sostituire il secondo comma con il seguente:*

« Tali concorsi possono essere indetti su base regionale, da espletare contemporaneamente su tutto il territorio ».

*Nel terzo comma sostituire le parole: « alla precedente lettera b) del » con la parola: « al ».*

4.3        MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

Art. ...

« Nella prima attuazione della presente legge i posti recati in aumento nelle dotazioni organiche dei ruoli dei servizi meccanografici di cui all'annessa tabella sono conferiti agli idonei dei concorsi espletati nell'ultimo triennio dall'Amministrazione finanziaria,

previa graduatoria unica, per ciascuna carriera, da formularsi tenendo conto dei punteggi attribuiti nei precedenti concorsi.

I posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti di cui al comma precedente sono conferiti, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale appartenente agli enti da sopprimere previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Successivamente saranno conferiti i rimanenti posti mediante pubblico concorso.

2. 0. 1      CIPELLINI, ZUCALÀ, FERRALASCO,  
              DE MATTEIS, CUCINELLI, STIRATI,  
              SEGRETO, MAROTTA

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 4.1 è precluso a seguito della votazione dell'articolo 1.

M A R A N G O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I . Se mi consente, signor Presidente, illustrerei sia i nostri emendamenti all'articolo 4, sia quelli all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Va bene, senatore Marangoni.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, mi pare opportuno rilevare che, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1784, per la verità, dal testo presentato a quello emendato dalla Commissione, fino agli emendamenti successivamente proposti, ci si trova a discutere un provvedimento che è tutt'altra cosa rispetto all'originale. Si comprende quindi anche quel po' di confusione che si è venuta a determinare. Ammetto infatti che l'emendamento 4.1 sia da ritenersi precluso dalle precedenti votazioni. Ma lo scopo degli emendamenti proposti a questo disegno di legge dalla mia parte politica è quello di rendere compatibile il provvedimento con il più generale piano di riforma della pubblica amministrazione, cercando di intro-

durre il sistema dei ruoli unici che tengano conto di particolari funzioni, meccanografiche o amministrative, in modo da assicurare la mobilità del personale da settore a settore almeno all'interno dell'amministrazione finanziaria, così da contrastare il disegno di ricreare la giungla retributiva che purtroppo c'è stata e c'è ancora attraverso le facoltà così ampie che sono state accordate in passato ai Ministri in questa direzione. Altra rilevante contraddizione vi è tra l'asserita urgenza, che viene sottolineata a più riprese, dell'assunzione di nuove unità e le procedure che si propongono le quali non richiederanno meno di un anno per l'espletamento dei concorsi, così come già è avvenuto in attuazione di analoghe norme previste dalla legge n. 959 del 1962. Pertanto, sulla base di questa esperienza, diciamo che sarebbe necessario invece approvare la nostra proposta per accelerare i tempi, procedendo, cioè, in modo che l'assunzione possa aver luogo entro tre-quattro mesi al massimo anziché attendere minimo un anno, se si ritiene veramente che queste assunzioni siano tanto urgenti.

Andare in questa direzione significherebbe rispondere alle reclamate esigenze di bisogno; procedere nel modo proposto invece dal disegno di legge, significa prima di tutto procedere ad assunzioni senza una precisa determinazione delle necessità, quindi vedendo quello che si farà poi, e in secondo luogo andare a tempi lunghi che contraddicono l'urgenza.

Con l'emendamento subordinato 4.2, ferma restando la proposta di conferire i posti agli idonei, accettiamo la ripartizione nei ruoli separati del settore, a differenza di quanto chiedevamo con l'emendamento 4.1.

Con l'emendamento 4.3, quale altra subordinata, si pone l'esigenza di non aumentare il numero dei direttivi: precisiamo che tali concorsi possono essere indetti su base regionale da espletare contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Questo è il senso della modifica che proponiamo con l'emendamento al secondo comma. Nel terzo comma invece, quale logica conseguenza, proponiamo di sostituire le parole:

« alla precedente lettera *b*) » con la parola: « al » in modo da leggere: « i concorsi di cui al precedente comma possono essere unici per più ruoli » e così di seguito. Circa l'emendamento 5.1 proponiamo la soppressione dell'articolo 5 in quanto con esso si tende a creare una norma permanente solo per il Ministero delle finanze in materia concorsuale, quando invece a nostro avviso la materia va regolata in modo univoco per tutta la pubblica amministrazione e non solo per un ministero. Quindi torniamo a rivedere il problema nel suo complesso, e pertanto i concorsi, sia quelli indicati alla lettera *a*) dell'articolo 4, sia quelli alla lettera *b*), dovranno essere regolati con le norme già esistenti e non con norme speciali. Ciò vale pure per la composizione delle commissioni. Riteniamo sbagliato regolamentare solo una parte dei concorsi perchè ciò crea maggiore confusione e diverso trattamento all'interno della pubblica amministrazione ove già c'è una situazione difficile. Per questo chiediamo la soppressione dell'articolo 5.

L'emendamento 5.2, presentato in via subordinata, tende a introdurre il riferimento all'articolo 4 anzichè alla sola lettera *b*) che fissa i criteri generali per i concorsi speciali. Ci sembra infatti più corretto fare riferimento all'articolo e non alla singola lettera *b*) che fissa il criterio della contemporaneità nello svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva su tutto il territorio nazionale.

FERRALASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRALASCO. Signor Presidente, onorevole Ministro, riteniamo utile quanto proposto con l'emendamento 2.0.1 dato che pensiamo di rendere in questo modo un servizio all'amministrazione statale prevedendo la possibilità di assunzione immediata di coloro che nell'ultimo triennio abbiano già partecipato ad una prova risultando idonei. Ci sembra utile questo procedimento che consentirebbe all'amministrazione di avere

subito sotto mano personale già selezionato in precedenza. Oltretutto questa norma ci sembra una misura di giustizia verso coloro che a questi concorsi hanno partecipato raggiungendo appunto l'idoneità che, come ben sappiamo, molto spesso non corrisponde ad un grado di preparazione niente affatto inferiore a quello dei vincitori.

Per quanto riguarda la seconda parte, abbiamo ritenuto anche utile consentire all'amministrazione finanziaria di assorbire parte del personale che troppo spesso oggi resta a bivaccare nei cosiddetti enti inutili o comunque negli enti che devono essere soppressi in base alla legge 30 marzo 1975, n. 70. Da questo punto di vista ci pare giusto assicurare a tale personale già da oggi un posto per l'avvenire sottraendolo a lavori molto spesso inutili o addirittura inesistenti. In questo modo si potrebbe inserire personale che è già a carico dell'amministrazione statale o per lo meno del pubblico erario in una amministrazione che ha delle necessità. Del resto si tratta di personale che ha già lavorato in un'amministrazione pubblica, che ha già una preparazione ed una sua capacità.

Riteniamo che l'accoglimento di questo emendamento non comporti neanche ritardi per quel che riguarda l'espletamento dei concorsi in quanto è ben definito nel tempo. Abbiamo infatti stabilito esplicitamente, per quanto concerne il secondo comma, che le domande debbano essere presentate entro i primi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre per quanto concerne la possibilità di assunzione di coloro che hanno già sostenuto dei concorsi mi pare che la graduatoria da formularsi e l'esplicazione degli atti formali consentano un margine di tempo estremamente breve. Nulla quindi, ci sembra, dovrebbe ostare all'accoglimento del nostro emendamento che viceversa permetterebbe all'amministrazione di avere, probabilmente in tempi ancora più brevi di quelli previsti dalla legge, una parte del personale da utilizzare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* BUZIO, *relatore*. Per quanto concerne l'emendamento 4.1, anche se è stato dichiarato precluso, vorrei dire che non è attuabile il sistema di reclutamento degli idonei dei concorsi espletati negli ultimi 5 anni. Ciò, infatti, oltre alle difficoltà esistenti per il reperimento di queste persone a tanto tempo di distanza — persone che potrebbero anche aver trovato un altro impiego — pregiudicherebbe l'esigenza di reclutamenti di carattere regionale. Con gli emendamenti presentati dal Governo ed approvati dalla Commissione abbiamo stabilito di fare dei concorsi regionali con commissione regionale e quindi i tempi non dovrebbero essere molto lunghi. Per quanto riguarda i meccanografi si tratta di proporre dei quiz le cui risposte verranno imbucate in un centro elettronico e quindi i dati saranno immediati. Vi è dunque la garanzia che tutto avvenga celermente.

L'emendamento 4.2 è da respingere per le stesse ragioni addotte nei confronti dell'emendamento principale.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, devo far presente che non è possibile fare un concorso regionale per 26 impiegati della carriera direttiva per i servizi meccanografici, la maggior parte dei quali dovrà essere destinata al centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria avente sede in Roma. Pochi elementi e per periodi di tempo limitati potranno essere assegnati, secondo le esigenze, ai centri periferici. Sono quindi contrario anche a questo emendamento.

Circa l'emendamento 2.0.1 devo portare più o meno le stesse ragioni. Non è facile andare a reperire gli idonei dei precedenti concorsi, soprattutto di quello del 1970. Per quanto riguarda il secondo comma dello emendamento devo far presente che non si può indiscriminatamente assumere tutto il personale degli enti da sopprimere che ne faccia domanda. A tal proposito ha già risposto ieri nella sua replica il Ministro. Vorrei poi vedere quali sono questi enti che abbiamo eliminato. Ne abbiamo già discusso in occasione di un altro provvedimento, comunque la realtà è che quando si chiede del personale a questi enti è sempre difficile

trovarlo. Sono quindi contrario a questo emendamento anche perchè, ripeto, l'onorevole Ministro ha chiarito ieri nella sua replica quali sono le difficoltà. Se eventualmente ci saranno dei meccanografi capaci, intelligenti e giovani, sarà facoltà del Ministro, in sede di delega, reperirli ed assumerli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V I S E N T I N I, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda la proposta degli idonei, mi associo a quanto ha detto il relatore. Andare a ripescare persone di concorsi che risalgono al 1970 diventa estremamente ingombrante e di assai difficile attuazione. Così facendo, tra l'altro, trascureremmo le nuove leve, cioè i giovani. Di fronte alla preoccupazione per la disoccupazione dei giovani che si affacciano alla vita, dobbiamo con la rapidità di questi concorsi consentire a questi giovani, nel numero delle assunzioni qui previste, di entrare immediatamente.

Aggiungo che in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera, essendosi parlato in occasione di altro provvedimento di questo argomento, sono stati sollevati alcuni dubbi sull'efficacia e sull'idoneità di alcuni vecchi concorsi, discutendosi addirittura la loro sostanziale attendibilità da un punto di vista pratico. Mi pare che per questi motivi non sia il caso di andare a ripescare gli idonei, cosa che farebbe perdere tempo. La preoccupazione, che qui è stata illustrata e che noi abbiamo fatto molte volte presente, della lunghezza e della perdita di tempo dei concorsi, con le disposizioni che qui vengono proposte viene notevolmente superata. Mi limito, ad esempio, a ricordare che oggi per fare un concorso con il sistema attuale occorre un periodo di tempo da sei mesi ad un anno per avere l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ebbene, con le proposte qui contenute tutto ciò verrebbe superato e quindi questo pe-

riodo di tempo da sei mesi ad un anno verrebbe guadagnato.

Altro esempio: per la registrazione della graduatoria dei vincitori alla Corte dei conti con il sistema attuale occorrono circa cinque mesi; con il sistema proposto questo periodo si riduce a due mesi. Inoltre l'emissione del decreto di nomina, la registrazione e tutti gli altri successivi atti formali con il sistema attuale richiedono un periodo di tempo che va da sei mesi ad un anno; con il sistema proposto tutto ciò avviene immediatamente in un termine brevissimo di qualche settimana. Pertanto, tutte le proposte qui avanzate sono tali da rendere rapidi i concorsi e sarebbe oggi molto più lungo, a parte le ragioni di merito dette prima, andare a ripescare gli idonei dei vecchi concorsi.

Per quanto riguarda i concorsi regionali per i direttivi ha risposto il relatore e mi associa a quanto da lui detto: non è pensabile fare dei concorsi regionali per 26 persone che poi devono essere adibite al centro; per quanto riguarda poi la proposta di assorbimento del personale degli enti inutili devo ripetere più sinteticamente quanto ho affermato ieri e cioè che qui si tratta di certe qualificazioni e di certe età. Pertanto non si può genericamente pensare agli enti inutili; mi permetto di osservare che l'emendamento proposto comporterebbe l'assunzione a domanda, senza nè limiti di età, nè qualificazioni di studio, di personale che per il semplice fatto di essere stato in un ente inutile avrebbe il diritto di essere immesso nella carriera direttiva meccanografica. Infatti nell'emendamento si dice: « I posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti . . . , sono conferiti, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale appartenente agli enti da sopprimere previsti . . . ». Ma qui si tratta di posti di direttivi, ci sono delle qualifiche da avere e non si possono prendere persone di 60 anni. Infatti abbiamo posto dei limiti di età bassi appunto per avere dei giovani: non è pensabile acquisire del personale per il semplice fatto che è stato in un ente inutile.

D'altra parte nella legge per la soppressione degli enti inutili c'è una specifica delega al Governo per il collocamento di quelle persone.

Chiedo, pertanto, che questi emendamenti non siano accolti.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Senatore Ferralasco, insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.1?

**F E R R A L A S C O .** Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro mi sono parse chiare ed esaurienti; resta il problema che con una certa discrezionalità da parte dell'amministrazione, secondo noi, alcuni di questi elementi, sia gli idonei, sia quelli che fanno parte attualmente degli enti cosiddetti inutili, potrebbero essere proficuamente assunti, previa selezione od altro tipo di concorso, ed inseriti nell'attuale amministrazione.

Quindi ritiro l'emendamento 2.0.1 invitando l'onorevole Ministro ad accogliere la nostra proposta per lo meno come una raccomandazione.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 5.

Nei concorsi speciali, indicati alla lettera a) del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o equiparata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in elaborazioni elettroniche dei dati o in scienze dell'informazione o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

L'esame dei concorsi di cui al precedente comma consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 4, lettera a), nell'emanazione dei bandi di concorso e nell'espletamento degli stessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel successivo articolo 6.

Nei concorsi speciali indicati alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due esperti in elaborazione elettronica dei dati, o in scienze dell'informazione, o in psicologia applicata anche estranei all'amministrazione dello Stato, membri.

La prova di esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione nomina-

ta dal Ministro per le finanze e così composta:

dall'Intendente di finanza del capoluogo della regione o da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa Intendenza di finanza ed in possesso di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 4 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica non inferiore a consigliere.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, già illustrati. Se ne dà lettura.

T O R E L L I , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

5.1 MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA, GERMANO

*In via subordinata all'emendamento 5.1 sopprimere il primo e il secondo comma e al terzo comma sostituire le parole: « indicati alla lettera b) del secondo comma del » con le altre: « previsti dal ».*

5.2 MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA, GERMANO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* B U Z I O , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 5.1, sono contrario al mantenimento degli aumenti di posti previsti dalla lettera *a*) dell'articolo 4. L'emendamento 5.2 è da respingere in relazione al non accoglimento degli emendamenti già proposti dal senatore Marangoni all'articolo 4. Sono quindi contrario a tutti e due gli emendamenti.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Senatore Marangoni, insiste per la votazione dei due emendamenti?

M A R A N G O N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario*:

#### Art. 6.

Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente articolo 4, lettera *b*) debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo anche in dero-

ga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perchè formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro per le finanze può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonchè per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze.



P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

6.1 MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA

*In via subordinata all'emendamento 6.1, sopprimere l'ultimo comma.*

6.2 MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA

*Sopprimere l'ultimo comma.*

6.3 CIPELLINI, ZUCALÀ, FERRALASCO, DE MATTEIS, CUCINELLI, STIRATI, SEGRETO, MAROTTA

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiediamo la soppressione dell'articolo 6 che riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi previsti nel precedente articolo 4 perchè la innovazione in esso contenuta, riguardante appunto la formazione di una nuova commissione, ci sembra del tutto pleonastica dal momento che la materia dei concorsi stessi appare ampiamente regolamentata dal testo unico.

Ove permanesse questa norma verremmo conseguentemente a trovarci in un vero e proprio ginepraio, avuto riguardo al fatto che lo stesso articolo dispone addirittura che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche. Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali possono essere, si dice, acquistate presso ditte specializzate sia pure con plico sigillato; ed ancora, si può avere la stipula da parte del Ministero di particolari convenzioni con le ditte specializzate per la stampa

del questionario. Tutte cose queste, a nostro avviso, che andrebbero ulteriormente a complicare il procedimento delle assunzioni.

In altre parole non ci sembra che la normativa presente nel citato articolo faciliti, come invece si vorrebbe, l'ingresso del personale necessario; al contrario ci sembra che essa, travalicando la normativa generale, come è stato peraltro ricordato testè dal collega Marangoni nel suo intervento, vada a complicare ulteriormente le operazioni relative alle assunzioni e ai concorsi.

Queste le ragioni per le quali insistiamo per la soppressione dell'articolo 6.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, valgono le precedenti considerazioni. Chiediamo, in via subordinata, che venga soppresso l'ultimo comma dell'articolo 6 che prevede i compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, anche laddove si parla di estranei all'amministrazione dello Stato e di compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8 in trattamento di quiescenza. Tutto ciò, naturalmente, onde evitare particolari normative dalle quali, in ultima analisi, possano discendere privilegi o comunque contrasti con la normativa vigente.

F E R R A L A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A L A S C O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'emendamento 6.3, soppressivo dell'ultimo comma, dobbiamo manifestare la nostra preoccupazione per l'adozione, in questo caso, di una misura di eccezione alla regola generale sulle commissioni d'esame nelle pubbliche amministrazioni. Qui si pone una normativa in deroga ai principi generali, per cui altri rami dell'amministrazione dello Stato potranno a loro volta avanzare richieste in questo senso ogni qual volta si presenteranno nuovi tipi di concorso.

Orbene, o la normativa viene rivista in modo generale, sicchè tutto lo Stato sia messo in queste condizioni nelle sue diverse arti-

colazioni, ovvero è più opportuno — a noi pare — mantenere la normativa attualmente vigente per non creare discrasie e disparità tra i diversi rami dell'amministrazione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* **B U Z I O**, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 6.1 soppressivo dell'intero articolo. Comprendo le difficoltà che queste norme presentano, ma esse ci danno la garanzia di essere tranquilli per le procedure. Già in sede di Commissione se ne è parlato lungamente. Sono contrario all'emendamento 6.1 anche perchè si deve provvedere urgentemente a coprire i posti che sono recati in aumento nelle carriere di concetto ed esecutiva per il personale di meccanografia.

L'emendamento 6.2 è di identico contenuto dell'emendamento 6.3. Sono contrario perchè la Commissione ha approvato già un testo in relazione al mantenimento dei concorsi speciali.

Lo stesso problema si pone in relazione all'emendamento 6.3 (di identico contenuto del 6.2). È un po' difficile dire che non paghiamo i compensi. Intanto questi compensi sono da attribuire ad estranei, a gente che fa parte delle commissioni. Non so se abbiamo la possibilità di reperire elementi che facciano parte di queste commissioni. Non possiamo non dare loro un compenso oltre, naturalmente, al rimborso delle spese che incontrano.

Sappiamo benissimo che in tutti i concorsi che vengono espletati nei comuni, nelle amministrazioni provinciali ed anche negli ospedali, i componenti delle commissioni usufruiscono di gettoni. Non vediamo perchè proprio a questi estranei non debba essere dato un compenso. Quindi pregherei il collega Ferralasco di ritirare, se possibile, l'emendamento 6.3. Mi dichiaro dunque contrario a tutti e tre gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V I S E N T I N I**, *Ministro delle finanze*. Conseguentemente a tutto quello che ho detto prima, sono contrario alla soppressione dell'articolo 6. Per l'ultimo comma, mi permetto di osservare ai senatori Pinna e Ferralasco che confermo quanto ha detto il relatore. Qui si tratta di compensi ad estranei o a persone che siano uscite dalla pubblica amministrazione, che si trovino in trattamento di quiescenza.

Una delle gravi difficoltà dei concorsi, che reca molti ritardi, è che non si trovano più i commissari. Infatti questa è la situazione: i commissari, se non si paga qualcosa, non vengono a fare i concorsi; dunque gli estranei e gli esodati non si prestano a fare i commissari.

In particolare per gli esodati è esclusa ogni possibilità di chiamarli e di compensarli, mentre questo comma li richiama a questa funzione, trattandosi di persone che hanno acquisito esperienza nell'amministrazione; direttori generali o ispettori (ex grado quinto) sono le persone più qualificate per questi concorsi. Quindi dobbiamo poterli chiamare e poterli compensare. Pertanto mi dichiaro contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

**FERRALASCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRALASCO.** Ritiro l'emendamento 6.3.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Marangoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

Art. 7.

Per la copertura dei posti che, per effetto della presente legge, si rendono disponibili nei ruoli delle carriere direttive di cui al primo comma dell'articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, avente attinenza con il diritto amministrativo, il diritto privato, il diritto tributario, la scienza delle finanze e l'economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1, nonché nozioni di diritto penale e di contabilità di Stato.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno sette decimi.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato od equiparata, presidente;

l'Intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, oppure un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza con qualifica non in-

feriore a direttore aggiunto di divisione, nonché tre funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata, membri; questi ultimi possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame, con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario dell'Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma, si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi speciali previsti dal presente articolo sono unici per entrambi i ruoli.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

T O R E L L I, *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

7.1 MARANGONI, BORSARI, POERIO, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, PINNA, GERMANO

P R E S I D E N T E. Questo emendamento è da considerarsi precluso.

P I N N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Onorevole Presidente, per quanto attiene all'articolo 7, valgono le osservazioni dianzi riferite, soprattutto in considerazione del fatto che lo stesso articolo introduce nella legislazione una normativa nuova con la quale si deroga alle precedenti disposizioni e una sistematica di prove e controprove scritte e orali con la fissazione di punteggi nell'ordine dei sette decimi per la prova scritta per conseguire l'ammissione al concorso.

Trattandosi di concorsi che devono coprire posti di lavoro presso l'amministrazione finanziaria, crediamo che sia opportuno seguire il vecchio metodo se non vogliamo ulteriormente complicare le cose e rinviare *sine die* le assunzioni che peraltro appaiono urgenti per le considerazioni che abbiamo più volte fatto in Commissione ed in Aula e che sono state ampiamente ribadite dallo stesso ministro Visentini nel suo libro bianco che tanto scalpore ha destato nell'opinione pubblica nazionale.

Per queste ragioni, anche se può sembrare che lanciamo una lancia spezzata, insistiamo e ribadiamo l'esigenza di restare fermi alla vecchia normativa per evitare eventuali ricorsi da parte di coloro che, avendo partecipato in precedenza agli altri concorsi, sarebbero esclusi.

Inoltre il discorso fatto dall'onorevole Ministro non ci convince affatto anche se si fa appello alla possibilità di aprire nuove prospettive ai giovani, trascurando però coloro i quali hanno dovuto compiere una lunga *via crucis* burocratica, affrontando spese personali, per concorrere quattro o cinque volte ai concorsi statali, ma che sono ancora in attesa di una chiamata da parte dell'amministrazione finanziaria.

Per questa ragione ci siamo permessi di sottolineare il nostro punto di vista ritenendo che abbia una sua logica ed una sua fon-

datezza sia sul piano giuridico che sul piano politico.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

#### Art. 8.

Per la copertura dei posti che nella prima applicazione della presente legge, risultano comunque disponibili nei ruoli della carriera di concetto indicati nel precedente articolo 2, il Ministro per le finanze può indire, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concorsi speciali su base regionale o per più regioni.

Le prove d'esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma, da svolgere nel capoluogo della regione o in uno dei capoluoghi delle regioni, sono le seguenti:

1) una prova scritta, consistente nello svolgimento di un componimento diretto ad accertare la preparazione dei candidati nelle materie giuridiche ed economiche, con particolare riguardo a nozioni di diritto amministrativo, diritto privato, contabilità di stato, scienza delle finanze ed economia politica;

2) un colloquio, diretto principalmente ad accertare la preparazione del candidato ed avente ad oggetto le materie indicate al numero 1.

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato, nella prova scritta, una votazione di almeno sette decimi.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono nominate

con decreto del Ministro per le finanze e sono composte da:

l'Intendente di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame o un funzionario in servizio presso la stessa Intendenza di finanza, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

due funzionari dei ruoli del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri, che possono essere nominati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con la procedura e nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni di concorso sono svolte da un funzionario dell'Intendenza di finanza del capoluogo dove si svolgono le prove d'esame, con qualifica almeno di consigliere.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, nei concorsi speciali di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute in materia dal testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

**P R E S I D E N T E.** Da parte dei senatori Germano, De Falco, Borraccino, Borsari, Marangoni, Pinna, Fabbrini e Poerio, è stato presentato l'emendamento 8.1, tendente a sopprimere l'articolo. Questo emendamento deve considerarsi precluso.

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

**A R E N A, Segretario:**

#### Art. 9.

Nelle domande di ammissione ai concorsi comunque indetti per i ruoli del Ministero delle finanze gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione ai concorsi speciali di cui alla presente legge, gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio. In caso di concorsi per più regioni, i candidati indicheranno in ordine di preferenza le regioni a cui, in caso di nomina, intendono essere assegnati.

I limiti massimi di età per l'accesso alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva dei ruoli di cui al precedente comma sono rispettivamente fissati in anni 30, 28 e 26; per le categorie di candidati in cui favore leggi speciali prevedono deroghe, detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

**P R E S I D E N T E.** Da parte del senatore Germano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**A R E N A, Segretario:**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nelle domande di ammissione ai concorsi indetti per il conferimento dei posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti ed assunzioni previste dalla presente legge, gli

aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

Nelle domande di ammissione ai concorsi unici o circoscrizionali gli aspiranti devono, altresì, indicare in ordine di preferenza i ruoli e le regioni in cui, se vincitori, intendono essere nominati e prestare servizio ».

9.1 GERMANO, DE FALCO, BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI, PINNA, FABBRINI, POERIO

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Signor Presidente, modifichiamo il testo dell'emendamento 9.1 nel modo seguente:

*Sopprimere il secondo e terzo comma.*

9.1

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B U Z I O , *relatore*. Sono contrario all'emendamento e favorevole al mantenimento del testo della Commissione.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Germano e da altri senatori, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario*:

#### Art. 10.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero delle finanze compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per le finanze, immediatamente efficace.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al presente articolo sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso dei requisiti per la nomina prescritta nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza, dichiarati nella domanda di ammissione.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui al terzo comma, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al secondo comma o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al terzo comma o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del

decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione di cui al secondo comma, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo o per la risoluzione del rapporto d'impiego di cui al sesto comma dell'articolo 11, possono essere conferiti, entro il termine di 6 mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate a norma del successivo articolo 11, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Agli impiegati assunti ai sensi del presente articolo viene attribuita, solo ai fini della partecipazione agli scrutini di promozione, previsti dagli articoli 15, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, l'anzianità di servizio pari a quella dell'impiegato o degli impiegati che abbiano assunto servizio, ai sensi del presente articolo, nella data più remota.

**P R E S I D E N T E.** Da parte dei senatori Germano, De Falco, Borraccino, Borsari, Marangoni, Pinna, Fabbrini e Poerio, è stato presentato l'emendamento 10.1, tendente a sopprimere l'articolo.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere su di esso.

**B U Z I O**, *relatore*. La Commissione è contraria.

**V I S E N T I N I**, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E.** Non essendo stati presentati, sull'articolo 10, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

**A R E N A**, *Segretario*:

Art. 11.

Con i decreti di cui al primo comma dell'articolo precedente i candidati collocati nelle graduatorie dei concorsi unici per più ruoli, previsti dalla presente legge, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse. Con analoghe modalità si provvede all'assegnazione alle singole regioni dei vincitori dei concorsi per più regioni.

I vincitori dei concorsi, che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati di ufficio ad un ruolo o, in caso di concorsi per più regioni, ad una regione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I vincitori del concorso di cui alla lettera b) dell'articolo 4, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare la scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » ad organizzare corsi di formazione, anche su base territorialmente decentrata, per i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 7. La frequenza dei corsi stessi può avvenire anche in pendenza della nomina in prova degli interessati. Appositi corsi di formazione e di addestramento possono essere organizzati per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Si applicano, per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, gli ultimi tre commi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

I posti ulteriormente disponibili dopo l'applicazione del penultimo comma del precedente articolo possono essere conferiti agli idonei non vincitori degli altri concorsi regionali, seguendo l'ordine di una graduatoria unica nazionale degli idonei, compilata dal Ministero delle finanze. Nelle domande, da produrre entro venti giorni dal ricevimento di apposito invito, gli interessati debbono indicare le regioni presso le quali intendono essere nominati.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi regionali di cui alla presente legge che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego in seguito ai concorsi regionali dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immisione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 11.

A R E N A , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Gli idonei dei concorsi ai precedenti articoli 1 e 2 dovranno indicare entro 20 giorni dalla data di apposito invito del Ministro delle finanze, l'ordine delle preferenze per l'assegnazione ai singoli servizi e alle singole regioni.

I decreti di nomina, entro la disponibilità assegnate ai servizi e alle regioni, rispetteranno l'ordine delle preferenze indicate: ove le indicazioni eccedano le disponibilità, gli idonei saranno assegnati ad un servizio

o ad una sezione con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine della graduatoria unica, delle preferenze espresse dagli altri candidati.

Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare la scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » ad organizzare corsi di formazione, anche su base territorialmente decentrata, per il personale di cui al precedente articolo 1. Appositi corsi di formazione e di addestramento possono essere organizzati per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Si applicano, per i candidati obbligati a frequentare il corso di meccanografia, gli ultimi tre commi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Il personale nominato all'impiego in sedi regionali in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a 10 anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio. Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

È vietata l'utilizzazione del personale di meccanografia in mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, nonchè l'assegnazione anche temporanea dello stesso ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli ai quali esso appartiene ».

11.1 GERMANO, DE FALCO, BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI, PINNA, FABBRINI, POERIO

*Sopprimere l'ultimo periodo del primo comma.*

11.3 IL GOVERNO

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Con modalità analoghe a quelle indicate nel comma precedente si provvede all'assegnazione alle singole regioni dei vincitori dei concorsi per più regioni e dei concorsi nazionali con ripartizione regionale dei posti ».

11.4 IL GOVERNO



*Al secondo comma, sopprimere le parole: « in caso di concorsi per più regioni ».*

11.5

IL GOVERNO

*In via subordinata all'emendamento 11.1 al terzo comma sostituire le parole « alla lettera b) dell' » con la parola « all' »;*

11.2

GERMANO, DE FALCO, BORRACCINO,  
BORSARI, MARANGONI, PINNA, FAB-  
BRINI, POERIO

V I S E N T I N I, *Ministro delle finanze.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I, *Ministro delle finanze.*  
Gli emendamenti del Governo, che sono coordinati, sono intesi a rendere permanente questo sistema, che altrimenti varrebbe solo per quei concorsi previsti nel testo.

Dichiaro inoltre di essere contrario agli emendamenti 11.1 e 11.2, presentati dal senatore Germano e da altri senatori.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z I O, *relatore.* La Commissione è contraria all'emendamento 11.1 perchè il primo ed il secondo comma sono di difficile applicazione pratica, come già specificato per i precedenti emendamenti proposti; i commi terzo, quarto e quinto sono uguali al quarto, quinto e sesto proposti dalla Commissione; il sesto comma è stato soppresso dalla Commissione perchè è troppo vincolante per la amministrazione in quanto contrario al principio della mobilità del personale.

Sono contrario anche all'emendamento 11.2, mentre sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Germano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano:

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Germano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R E N A, *Segretario:*

Art. 12.

Nella prima applicazione della presente legge un terzo dei posti messi a concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo del personale per i servizi meccanografici è riservato agli impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, oppure che siano forniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado e che abbiano

esplicitato mansioni di analista o di programmatore, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso un centro di elaborazione dei dati del Ministero delle finanze.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai concorsi per la qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto del personale di meccanografia delle dogane, in favore degli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva di quell'Amministrazione periferica.

(È approvato).

### Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito, formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, come integrato dal precedente articolo 3, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere di concetto del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria o presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti, per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati che, in possesso del titolo di studio previsto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1965, n. 703, rivestono una qualifica corrispondente nelle carriere esecutive del Ministero delle finanze e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente

legge presso il centro nazionale di elaborazione dei dati per l'anagrafe tributaria, o presso i reparti autonomi di pregestione e preelaborazione dei dati dipendenti dalla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, oppure presso lo schedario generale dei titoli azionari.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, per le qualifiche dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva istituiti dalla tabella C allegata alla presente legge, in favore degli impiegati che rivestono una qualifica corrispondente nelle altre carriere di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette e sono in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di elaborazione dei dati della Amministrazione stessa.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono formate in base ai seguenti elementi: mansioni svolte, quali risultano dai rapporti informativi del precedente quinquennio; giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi; risultato conseguito nei corsi di addestramento per i servizi meccanografici. Per ottenere gli inquadramenti previsti dal presente articolo gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i passaggi di carriera previsti dal presente articolo si osservano i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Qualora le riserve di cui al presente articolo non vengano utilizzate, i posti resisi disponibili saranno conferiti ai candidati idonei dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici e del personale di meccanografia dell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

**P R E S I D E N T E.** Da parte dei senatori De Falco, Borraccino, Borsari, Marangoni, Pinna, Fabbrini e Poerio è stato presentato l'emendamento 13.1, tendente a sopprimere l'articolo 13.

D E F A L C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E F A L C O . Brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè il senatore Borraccino nel suo ampio ed esauriente intervento ha dimostrato l'inaccettabilità delle singole parti del disegno di legge da parte del nostro Gruppo. Sugli articoli 13, 14 e 15 il giudizio è politico più che tecnico. E intenderei, signor Presidente, illustrare anche gli emendamenti 14.1 e 15.1, se lei permette.

P R E S I D E N T E . Va bene.

D E F A L C O . Le norme previste in tali articoli tendono a snellire, come si afferma, i concorsi per esigenze tecniche dell'amministrazione, ma io direi per perpetuare soprattutto quei deleteri compromessi col corporativismo sempre presente e pressante in talune parti sindacali; cioè perpetuare, con il clientelismo, la lottizzazione di posti di settori vari. L'onorevole Ministro ha più volte detto che talune posizioni sindacali, peraltro presto individuabili, più che rivendicative sono di concorrenza tra organizzazioni sindacali stesse, di gelosia eccetera. Non so se tale visione risponda alla realtà. Si può dire però, almeno a mio giudizio, che non è prassi sindacale giocare alla rincorsa o farsi dispetti. Quello che ci interessa in questo momento è di dire che se si vuole superare tale situazione facendo eccezione ai concorsi a mezzo della chiamata per un terzo o un quarto dei posti disponibili con particolari graduatorie, così come stabilito nell'articolo, il rimedio è peggiore del male, cioè così viene realizzata in pratica una turbativa di fatto dei concorsi, un vero aggravamento del principio che tutti i posti debbono essere messi a concorso. Infatti quanto prevede l'articolo 13 del disegno di legge in discussione e cioè che « nella prima applicazione i posti disponibili nelle qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici possono essere conferiti per non oltre un quarto, in base ad una graduatoria di merito, formata

dal consiglio di amministrazione », per il nostro Gruppo non è accettabile ed è condannabile.

Non mi dilungo sulle modalità che lo stesso articolo 13 prevede per dar luogo all'assegnazione di quel quarto di posti riservati. Ne chiediamo la soppressione poichè riteniamo che quanto prevede l'articolo 13 e di conseguenza quanto prevedono gli articoli 14 e 15, se realizzato, creerà condizioni di favore di chiara natura corporativa. Ne verrà snaturato lo stesso lodevole intento di potenziamento dei servizi finanziari, perpetuandosi l'andazzo deleterio delle promozioni abnormi, alimentandosi, ripeto, il corporativismo. Questo significherà anche dividere il personale, lottizzando i posti. Tutto ciò, indipendentemente dalla buona fede o volontà del Ministro, causerà una ulteriore divisione dei lavoratori, dai più giovani ai più anziani, perchè il meccanismo stesso del conferimento del posto superiore o del passaggio di categoria, se messo in atto in deroga ad un concorso nazionale o regionale, non potrà che portare a favoritismi ed ingiustizie, a fenomeni di carrierismo concorrenziale e alla conservazione di privilegi.

Tutto ciò creerà quello che già lamentava il signor Ministro e cioè la concorrenzialità esistente tra le varie categorie sindacali ed ostacolerà l'auspicato potenziamento dei servizi finanziari. Si tratta di una prassi antidemocratica che si vuole perpetuare. Questi motivi, unitamente alle ragioni esposte in modo ampio dal senatore Borraccino, ci hanno indotto a chiedere la soppressione degli articoli 13, 14 e 15.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z I O , *relatore*. Parere contrario.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Parere contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati sull'articolo 13 altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti

il mantenimento dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 14.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un terzo dei posti disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze è attribuito agli impiegati appartenenti alle carriere, rispettivamente, esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che alla data stessa abbiano i seguenti requisiti:

a) se in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso nel ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, cinque anni di servizio di ruolo;

b) in mancanza del titolo di studio di cui alla precedente lettera a) e purchè in possesso di quello prescritto per l'accesso alla carriera di appartenenza, otto anni di servizio di ruolo, negli ultimi due dei quali, secondo un'apposita relazione redatta dal capo dell'ufficio, risultino aver svolto le mansioni della carriera superiore;

c) giudizio complessivo di « ottimo » negli ultimi quattro anni.

Il conferimento dei posti viene effettuato sulla base di una graduatoria formata tra gli impiegati che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio d'amministrazione che dovrà tener conto del titolo di studio, delle mansioni svolte e di tutti gli elementi risultanti dai rapporti informativi.

**Possono, inoltre, chiedere di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale delle carriere di concetto, escluse quelle tecniche, del Ministero delle finanze, gli impiegati appartenenti ai corrispondenti ruoli delle carriere esecutive, a suo tempo**

**collocati nelle graduatorie di merito previste dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non sono stati nominati nella carriera superiore per mancanza di posti.**

Il riassorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma verrà operato in ragione della metà delle vacanze che si determineranno, successivamente al 1° gennaio 1980, per effetto delle cessazioni dal servizio degli impiegati appartenenti ai ruoli stessi.

In sede di prima attuazione, il collocamento in ruolo di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli impiegati inquadrati nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del presente articolo vengono collocati in ruolo in base al posto occupato nella graduatoria a suo tempo formulata e precedono, nel ruolo stesso, gli impiegati eventualmente inquadrati ai sensi del primo comma.

I successivi collocamenti in ruolo decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui i posti si rendono disponibili.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di segretario principale e di coadiutore principale o equiparate, si applica il disposto degli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con esclusione del limite di permanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 41 stesso. Agli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, il servizio prestato dagli impiegati di cui al presente articolo nella carriera di provenienza è valutato per metà.

Nei confronti degli impiegati di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il personale non di ruolo del Ministero delle finanze che abbia già compiuto i periodi di servizio prescritti dall'articolo 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per ottenere il collocamento nei ruoli organici ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e che non abbia pro-

dotto la relativa domanda nei termini previsti, può chiedere detto collocamento entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il periodo di tempo indicato al primo comma non si applicano gli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 14 e dei due articoli aggiuntivi.

A R E N A , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

14.1 DE FALCO, BORRACCINO, BORSARI,  
MARANGONI, PINNA, FABBRINI,  
POERIO

*Sostituire i primi due commi con i seguenti:*

« Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un terzo dei posti disponibili nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutive del Ministero delle finanze è attribuito agli impiegati appartenenti alle carriere, rispettivamente, esecutiva ed ausiliaria dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che, alla data stessa, abbiano i seguenti requisiti:

- a) sei anni di servizio di ruolo;
- b) giudizio complessivo di « ottimo » negli ultimi tre anni;
- c) possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo della carriera superiore a quella di appartenenza, oppure, in mancanza del titolo di studio stesso, esercizio, negli ultimi due anni, delle mansioni della carriera superiore, risultanti da un'apposita relazione, redatta dal capo dell'ufficio, nonchè possesso del titolo di studio prescritto per la carriera di appartenenza.

Il conferimento dei posti viene effettuato sulla base di una graduatoria formata dal consiglio d'amministrazione tra gli impiegati che ne facciano domanda entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

14.2

IL GOVERNO

*Prima dell'ultimo comma, aggiungere i seguenti:*

« Il personale estraneo all'Amministrazione finanziaria che, retribuito su fondi stanziati per il servizio delle repressioni frodi nel settore dei prodotti alimentari, presti servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, o lo abbia prestato per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, presso il Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e Imposte Indirette e che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, ad eccezione del limite d'età e del titolo di studio, è inquadrato con la qualifica di diurnista di terza categoria nell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette. Agli stessi si applica il disposto dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'assunzione di personale sotto qualsiasi forma per il servizio di cui al precedente comma ».

14.3

BUZIO, relatore

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli impiegati della carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di direttore aggiunto di divisione o di direttore di sezione e che furono assunti in servizio a seguito di concorsi banditi in base all'articolo 253 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conseguono la promozione alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento al compimento di dieci anni di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva valutato ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le promozioni effettuate in applicazione del presente articolo dovranno essere conferite secondo l'ordine di ruolo, purchè gli

impiegati scrutinabili non abbiano demeritato.

Il riassorbimento del soprannumero nella misura prevista dal citato articolo 65, decorrerà dal 1° gennaio 1981 ».

14.0.1 DE PONTI, RICCI, DELLA PORTA, COSTA, TREU, SALERNO, FERRARI, GAUDIO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli impiegati della carriera direttiva assunti in servizio a seguito dei concorsi banditi in base all'articolo 253 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di direttore aggiunto di divisione o di direttore di sezione e che abbiano compiuto dieci anni di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva, valutato ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conseguono la promozione alla qualifica di direttore di divisione ad esaurimento.

Le promozioni effettuate in esecuzione del presente articolo devono essere conferite, a cominciare dai direttori aggiunti di divisione, secondo l'ordine di ruolo, purchè gli impiegati scrutinabili non abbiano demeritato.

Il riassorbimento del soprannumero, stabilito dal citato articolo 65, decorrerà dal 1° gennaio 1981 ».

14.0.2

IL GOVERNO

VISENTINI, *Ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*.  
Per quanto riguarda l'emendamento 14.2 è stato fatto presente autorevolmente che sembrava inopportuno prevedere dei termini diversi per le due condizioni di appartenenza nel servizio di ruolo rispettivamente per

chi ha il titolo di studio e per chi ha svolto le mansioni. Si propone pertanto di unificare a sei anni per tutti la durata in servizio di ruolo. Il resto è conseguente.

Considero già illustrato l'emendamento 14.0.2.

DE PONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DE PONTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.0.1 per dare spazio all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* BUZIO, *relatore*. Sono ovviamente favorevole all'emendamento 14.3, che non ha bisogno di illustrazione. Sull'emendamento 14.1 il parere è contrario. Sono favorevole all'emendamento 14.2. Sono poi favorevole all'emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario all'emendamento 14.1 e favorevole all'emendamento 14.3 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 14.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal relatore e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2 presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 15.

Gli impiegati dei ruoli di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, primo e quarto comma, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una volta e fino alla data del 31 dicembre 1977, per gli scrutini di promozione alla qualifica superiore, escluse quelle dirigenziali, di una riduzione pari alla metà e, comunque, per un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, si prescinde, fino al 31 dicembre 1977, dai termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

15.1 DE FALCO, BORRACCINO, BORSARI,  
MARANGONI, PINNA, FABBRINI,  
POERIO

*Al primo comma le parole: « di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, primo e quarto comma » sono sostituite dalle altre: « del Ministero delle finanze ».*

15.2

IL GOVERNO

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

« Le riduzioni di anzianità di cui al precedente comma si applicano anche per gli inquadramenti, ancora da disporre, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1972, n. 319 ».

15.3

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B U Z I O , relatore. Sono contrario all'emendamento 15.1. L'articolo 15 consente al personale già in servizio di acquisire le anzianità necessarie per coprire i posti vacanti nella qualifica superiore. È una norma già adottata in precedenti occasioni e si è rivelata preziosa per il completamento dei quadri organici degli uffici. Sono invece favorevole agli emendamenti 15.2 e 15.3 del Governo.

V I S E N T I N I , Ministro delle finanze. Il Governo è contrario all'emendamento 15.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 15.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal Governo e accettato dalla Commis-

sione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 16.

Il personale delle abolite imposte comunali di consumo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 649, in servizio presso gli uffici della Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, può essere assegnato al servizio autonomo di cassa negli uffici medesimi con le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054.

Gli impiegati di cui al precedente comma, assegnati al servizio autonomo di cassa, esplicano, in collaborazione col cassiere titolare, i compiti previsti dall'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 270, e sono responsabili, nello svolgimento delle loro mansioni, di ogni danno derivante dal maneggio del denaro ed in genere dall'inadempimento o dal manchevole adempimento dei loro obblighi.

Il personale di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, può essere assegnato a svolgere i compiti di istituto degli uffici stessi, con esclusione di quelli propri della carriera direttiva, assumendone le relative responsabilità.

Le funzioni di segretario di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 636, possono essere espletate anche dal personale di cui al decreto del Presiden-

te della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado o che, in relazione alla qualifica posseduta, abbiano svolto negli uffici di provenienza mansioni di impiegato direttivo o di concetto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino a quando non sarà stata emanata la normativa prevista dal numero 6 del successivo articolo 17.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

*Al secondo comma sopprimere le parole: « in collaborazione con il cassiere titolare ».*

*Al terzo comma sostituire la parola « direttiva » con l'altra « dirigenziale ».*

*Dopo il terzo comma inserire il seguente:*

« Il personale predetto, inoltre, può essere assegnato ai reparti di accertamento degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, con assunzione delle relative responsabilità ».

*Dopo il quarto comma inserire il seguente:*

« Al personale di nomina comunale si applicano i benefici deliberati dai Comuni di provenienza, in attuazione degli accordi nazionali stipulati tra le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali dei dipendenti degli enti medesimi ».

*Sopprimere il quinto comma.*

16.1 DE FALCO, BORRACCINO, BORSARI,  
MARANGONI, PINNA, FABBRINI,  
POERIO



*Aggiungere all'ultimo comma le seguenti parole: « Tali disposizioni non costituiscono pregiudizio per le determinazioni che verranno adottate nell'applicazione della norma di cui al n. 6 dell'articolo 17 ».*

16.2            SEGNA, ZUGNO, ASSIRELLI, PATRINI

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la modifica che si propone con l'emendamento 16.1 è richiesta per molteplici ragioni: sia per assicurare al personale delle abolite imposte di consumo una condizione giuridica di pari dignità rispetto a quella riservata agli impiegati dell'amministrazione finanziaria, sia perchè diversamente il cennato personale verrebbe a trovarsi chissà ancora per quanto tempo in una posizione subordinata rispetto a quello dell'amministrazione finanziaria. Se è vero, come è vero, che l'articolo 3 della nostra Costituzione recita testualmente: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge... » e che l'articolo 36 sempre della Costituzione dispone che « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro... », non si comprende, nè si giustifica tale discriminazione.

Inoltre, come è noto, poichè al personale delle abolite imposte di consumo vengono attribuite le stesse responsabilità del cassiere titolare per il maneggio del denaro ed in genere per l'inadempimento o il manchevole adempimento dei loro obblighi, la posizione di collaborazione appare come una vera e propria discriminazione.

Nè si può accettare, infine, che all'interno della medesima branca di lavoro vi siano, come si suol dire, dei figli e dei figliastri, nella convinzione, ormai generalmente consolidata anche sul piano giuridico, secondo la quale ad uguale lavoro deve corrispondere uguale salario, come peraltro recita lo stesso articolo 37 della nostra Costituzione.

Come è stato riferito dal sottosegretario Pandolfi, se non vado errato, la particolare qualifica del cassiere, regolata dalla legge del 15 maggio 1964, n. 270, dovrebbe essere riconsiderata alla luce della nuova realtà, quale si manifesta dopo l'ingresso nell'amministrazione finanziaria del personale delle abolite imposte di consumo.

Queste, in breve sintesi, le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento nella convinzione che, sia pure in questa fase, occorre sgomberare il terreno da obiettive discriminanti, sì da creare all'interno stesso dell'amministrazione finanziaria un clima di collaborazione che altrimenti non potrebbe sussistere, ove non fossero combattute decisamente sin dal loro sorgere, palesi, incomprensibili ingiustizie.

Al terzo comma con il nostro emendamento chiediamo di sostituire la parola « direttiva » con l'altra « dirigenziale ». Valgono anche in questo caso le considerazioni fatte, trattandosi, come è noto, della ripetuta esclusione dei compiti dalla carriera direttiva; tale esclusione, oltre che palesemente discriminatoria, appare come un vero e proprio affronto che non può, nè deve essere consentito, se non si vogliono creare appunto gravi pregiudizi nei confronti del cennato personale.

Peraltro l'esclusione si appalesa del tutto ingiustificata nel momento in cui l'amministrazione finanziaria chiede l'ampliamento degli organici della carriera direttiva non utilizzando nelle relative funzioni il personale delle abolite imposte di consumo che ha i necessari requisiti e presta servizio presso di essa ormai da diversi anni. Nè si comprende come possa reggersi questa posizione quando sono noti i guasti provocati agli organici dall'esodo repentino che ha stravolto l'apparato dirigente proprio nel momento in cui ci si avviava verso la realizzazione della riforma tributaria. E su questo argomento si è lungamente soffermato il ministro Visentini sia nel corso del dibattito su questo disegno di legge, sia nel cosiddetto libro bianco che tanto scalpore ha creato in seno all'opinione pubblica.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P I N N A) . Se infatti solo per un momento si considerino i provvedimenti attraverso i quali si è incentivato l'esodo degli ex combattenti e degli appartenenti alle carriere direttive, si avrà modo di constatare il salasso che questi hanno provocato all'amministrazione tributaria. Tale salasso si può riassumere nelle dimissioni di ben 14.381 dipendenti, di cui 4.203 della carriera direttiva. Ne deriva di conseguenza che l'amministrazione delle imposte dirette ha perso attraverso l'esodo volontario il 67 per cento degli ispettori compartimentali, il 78 per cento dei direttori di prima classe ed il 61 per cento dei direttori di seconda classe.

Come è possibile, quindi, escludere il personale delle abolite imposte di consumo dai compiti della carriera direttiva? È cosa che vorremmo sapere dalla cortesia del rappresentante del Governo. Desideriamo comunque ribadire che tale personale per l'esperienza acquisita in lunghi anni di lavoro ci pare perfettamente qualificato ed abilitato quindi alla carriera direttiva, soprattutto nel comparto delle imposte indirette nel quale ha particolare capacità e competenza per il lavoro che in lunghi anni è stato diligentemente espletato. La soppressione delle parole « con esclusione di quelli propri della carriera direttiva » appare quindi inderogabile se si vuole rapidamente colmare il vuoto provocato dall'esodo di carattere biblico, disordinato che ha travolto e messo in forse lo stesso funzionamento dell'apparato amministrativo dell'amministrazione finanziaria. La stessa esclusione appare in netta contraddizione con quanto fu in precedenza stabilito con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972, e cioè che gli impiegati ex imposte di consumo possono essere assegnati a svolgere funzioni della carriera direttiva ove ne ricorrano i presupposti concernenti le mansioni o il titolo di studio.

Per tali brevi considerazioni che ci appaiono del tutto logiche sul piano formale e del diritto, chiediamo al Senato di voler considerare questo nostro emendamento.

Ci permettiamo infine di suggerire, dopo il quarto comma dell'articolo 16, l'aggiunta delle seguenti parole: « Al personale di nomina comunale si applicano i benefici deliberati dai comuni di provenienza, in attuazione degli accordi nazionali stipulati tra le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali dei dipendenti degli enti medesimi ». Quanto sopra nella considerazione che i lavoratori ex imposte di consumo di nomina comunale, passati alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria, vertano attualmente in una situazione non più sostenibile dal punto di vista economico. Lo sciopero che si è verificato l'altro ieri e che ha interessato gli statali, e particolarmente questi dipendenti che si trovano in una posizione di soggezione rispetto agli altri, è quanto mai eloquente delle tensioni che esistono all'interno di questa categoria che si vede ancora una volta bistrattata rispetto ad uguali rappresentanze in altri settori del comparto amministrativo dell'amministrazione dello Stato.

R I C C I . È vero il contrario, perché il personale delle imposte di consumo ha un trattamento, sì, diverso ma senz'altro migliore rispetto a quello del personale delle Finanze.

P I N N A . In alcuni casi senz'altro: se si applica il contratto e la normativa. Ma se non si applica il contratto e la normativa si trova in una posizione infinitamente inferiore rispetto agli altri. Ad essi, come è noto, viene infatti negata l'applicazione della normativa prevista dall'accordo stipulato tra l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), l'UPI (Unione province italiane) e le

organizzazioni dei lavoratori il 5 marzo 1974, caro senatore Ricci. Quindi l'applicabilità di tale accordo (come è stato da più parti più volte ribadito) è conseguente al diritto di questi lavoratori ad essere gestiti con le norme regolamentari di provenienza in base al combinato disposto dell'articolo 13 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Si deve inoltre aggiungere che per il predetto personale le variazioni di scala mobile vengono attribuite in analogia ai provvedimenti adottati al riguardo dai comuni stessi nei confronti dei propri dipendenti. Analoga validità conseguentemente si ritiene debba essere riconosciuta al predetto accordo ANCI-UIPI allorquando sia attuato mediante deliberazione dei comuni; e ciò appunto in relazione all'articolo 12, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 649 che fa espresso riferimento alle leggi vigenti e ai rispettivi regolamenti locali e tenuto conto che gli accordi del 5 marzo 1974 non sono altro che la prosecuzione di quelli del 14 marzo del 1970.

Queste, in sintesi, le considerazioni che ci portano a sostenere la validità del nostro emendamento. Pensiamo che occorra riconoscere in una legge quanto è stato finora negato ai lavoratori delle ex imposte di consumo di nomina comunale. È stato riferito — mi pare — sempre dal sottosegretario Pandolfi, con la cortesia che lo distingue, che il problema, anche per gli accordi che sarebbero intercorsi con le organizzazioni sindacali, sarebbe stato risolto in via amministrativa. Ci permettiamo comunque, stanti le pressanti richieste della categoria, di proporre all'attenzione del Senato il nostro emendamento per una sua eventuale approvazione.

Onorevoli colleghi, molto brevemente concludo questo mio intervento dando ragione della nostra richiesta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 16 che appare logicamente conseguenziale al discorso che abbiamo fatto nella discussione dei precedenti articoli. Per quanto attiene alle procedure da seguire per i concorsi, chiediamo che l'amministrazione finanziaria segua la

normativa prevista. Il Presidente ci ricorderà ancora una volta che, essendo stato già approvato l'articolo 4 del disegno di legge, la nostra battaglia appare come una battaglia contro i mulini a vento di tipo donchisciotesco.

Desideriamo comunque ribadire la nostra opinione in ordine alla necessità, alla utilità, alla convenienza che i concorsi vengano regolamentati sulla base delle norme del testo unico, senza innovazioni che potrebbero consentire l'immediato ingresso nella pubblica amministrazione di parte del personale che si vuole indirizzare verso il complesso meccanografico o alla dirigenza o alle carriere direttive.

Ciò potrebbe provocare presso una gran parte dell'opinione pubblica la sensazione che, come mi sono permesso di affermare nella prima parte del mio intervento, si possa procedere anche in altre occasioni alle assunzioni presso la pubblica amministrazione, secondo questa normativa, in condizioni di insubordinazione, il che provocherà palesemente l'impossibilità di soddisfare l'aspirazione alla occupazione in un posto statale, al servizio del paese, per quanto riguarda una importante branca della pubblica amministrazione.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, non credo ci sia bisogno di illustrare l'emendamento 16.2, sul quale insisto perchè venga votato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* B U Z I O , *relatore*. Non entro nel merito della discussione sull'entità degli stipendi, più o meno bassi o alti, delle categorie interessate. È chiaro che coloro i quali erano dipendenti delle ditte oggi si trovano in condizioni migliori di quelli che erano dipendenti dei comuni. Tra l'altro l'accordo tra

l'ANCI e l'UPI non è ancora applicato, purtroppo, nelle stesse amministrazioni degli enti locali; soltanto qualche amministrazione provinciale o comunale lo ha applicato. Quindi sono contrario sia alle modifiche del secondo comma che a quelle del terzo, così come sono contrario all'aggiunta di un nuovo comma dopo il terzo. Al riguardo la Commissione ha votato ed approvato un ordine del giorno.

Anche sul quarto comma è stato votato un altro ordine del giorno, accettato dal relatore e dal Governo, ieri, all'inizio della discussione.

Sono dunque contrario all'emendamento 16.1, mentre sono favorevole all'emendamento del senatore Segnana.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V I S E N T I N I ,** *Ministro delle finanze.* Devo fare una brevissima dichiarazione sulle proposte di modifica presentate. Sono contrario alla proposta di modifica del secondo comma ed a quella di modifica del terzo, tendente a sostituire la parola « direttiva » con l'altra « dirigenziale ». Faccio presente che non c'è nessuna diminuzione perchè nella delega prevista dal n. 6 del successivo articolo 17 è esplicitamente previsto: « stabilendosi che possono essere assegnati a funzioni delle carriere direttive ».

Quindi si tratta di un esame che deve avvenire successivamente, via via che questo personale viene meglio individuato, certo con rapidità e non con i ritardi che, sia pure per ragioni obiettive e giustificate, si sono avuti in questi anni.

Quindi, ora che ci si occupa, con impegno e con gli emendamenti che il Governo ha proposto e che benevolmente la Commissione ha accolto, di questa importante categoria — si tratta infatti di 8.072 persone — non mi pare del tutto giustificato il rimprovero sulle sperequazioni che verrebbero fatte.

Mi sembra importante, quanto meno utile, qualche considerazione circa la proposta di inserire un comma dopo il terzo com-

ma. Il comma che si propone di inserire è volto ad utilizzare il personale delle abolite imposte di consumo negli accertamenti IVA. Mi permetto di far presente che se avessimo un comma in cui si dice che queste persone sono utilizzabili per gli accertamenti IVA, ne deriverebbe che non sono utilizzabili, ad esempio, in materia di imposte dirette, mentre questo personale oggi appartiene all'amministrazione del Ministero delle finanze. Quindi non si tratta di personale estraneo all'amministrazione delle finanze, ed utilizzato nell'ambito di questa amministrazione. Si tratta di personale del Ministero. Di conseguenza tutte le leggi che dispongono, come l'articolo 52 dell'IVA, che gli impiegati del Ministero delle finanze possono fare sopralluoghi e accertamenti, si applicano a questo personale senza necessità di emendamenti legislativi che, al contrario, avrebbero valore di esclusione.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, lo accogliamo come raccomandazione.

Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Segnana. Debbo però dire che mi sembrava che la norma fosse già contenuta nell'articolo che non pregiudica quello che sarà fatto in sede di delega.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore De Falco e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Segnana e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 17.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro e sentita la Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni riguardanti:

1) la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi e dei controlli, al fine di evitare adempimenti inutili e duplicazioni di incombenze e di assicurare la maggiore tempestività ed efficienza della azione amministrativa, con particolare riguardo ai servizi ed alle attribuzioni relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi;

2) il decentramento amministrativo, con particolare riguardo agli atti da attribuire alla competenza degli organi periferici:

3) la fusione di uffici e l'unificazione o modificazioni di competenze, con particolare riguardo a quelle relative all'applicazione dei tributi istituiti in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

4) l'organizzazione dell'Amministrazione centrale, con la attribuzione di competenze omogenee alle direzioni generali ed agli uffici centrali assimilabili, in relazione ai nuovi compiti derivanti dalla riforma tributaria. Il numero delle direzioni generali non potrà essere aumentato;

5) il riordinamento delle carriere e la revisione dei ruoli organici, in relazione alle nuove esigenze dei servizi, con l'eventuale istituzione, fusione o soppressione di carriere e di ruoli, nonché con la determinazione delle relative attribuzioni;

6) la determinazione delle funzioni esercitabili dal personale iscritto nel quadro di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nell'ambito dell'Amministrazione delle finanze, stabilendosi che possono essere asse-

gnati a funzioni delle carriere direttive, escluse le qualifiche dirigenziali, o di concetto coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tali carriere o che abbiano esercitato, negli uffici di provenienza, mansioni di impiegato direttivo o di concetto, e superino speciali corsi di formazione organizzati dal Ministero delle finanze

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

17.1 GERMANO, DE FALCO, BORRACCINO, BORSARI, MARANGONI, PINNA, FABBRINI, POERIO, MARSELLI

*Sostituire il numero 3) con il seguente:*

« 3) il riordinamento dell'amministrazione periferica delle finanze, anche con la fusione di uffici e l'unificazione o modificazione di competenze, con particolare riguardo a quelle relative all'applicazione dei tributi istituiti in applicazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825; ».

17.3 } BUZIO, relatore

*Dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

« 5-bis) le attribuzioni della polizia tributaria, in modo che la sua attività sia meglio coordinata con l'attività degli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai fini degli accertamenti e dell'applicazione delle sanzioni; »

17.4 IL GOVERNO

M A R S E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, il nostro Gruppo, nel chiedere la soppressione dell'articolo 17, non

ritiene ovviamente di dover concedere il rinnovo di una delega della quale il Governo non ha ritenuto opportuno valersi nel corso di alcuni anni.

Il mancato esercizio delle deleghe peraltro non si è verificato solo nell'amministrazione finanziaria. Potremmo qui citare altri casi e per ognuno di essi indicare i motivi esposti dai rappresentanti del Governo a giustificazione dei mancati adempimenti entro i termini fissati dalle singole leggi.

È certo, onorevoli colleghi, che oggi assistiamo al progressivo e costante deterioramento del nostro apparato pubblico. È a questo proposito che svolgerò un intervento abbastanza ampio che ribadirà anche concetti già espressi perchè siamo convinti della giustezza della linea che da tempo portiamo avanti.

L'inerzia, l'incertezza e l'imprevidenza che qualche volta dobbiamo constatare peggiorano rapidamente lo stato della pubblica amministrazione perchè finora è mancata la volontà politica di procedere al riordinamento ed all'ammodernamento della nostra struttura amministrativa. Insistiamo su questi concetti già espressi nel corso della discussione anche da miei colleghi ed esposti nel corso della discussione di precedenti leggi. Parlo di volontà politica carente, di cui in questi giorni abbiamo avuto una ulteriore conferma dalla legge sul riordinamento dello Stato, già citata da altri colleghi, approvata dal Senato circa un anno fa, esattamente il 26 luglio 1974, e approvata in questi giorni alla Camera dei deputati soltanto parzialmente, con lo stralcio cioè di tutta la parte che riguarda la ristrutturazione dei servizi dello Stato e dei Ministeri. Si è discusso a lungo per arrivare poi ad approvare, ancora una volta, un provvedimento parziale. Considerato il tempo trascorso, mi sia consentito dire, onorevoli colleghi, che sarebbe stato lecito attendersi qualcosa di più organico. Assistiamo novamente, invece, al rinvio della soluzione di un problema grave che non può più essere dilazionato o, peggio ancora, disatteso.

Si danno assicurazioni che questa materia sarà affrontata nella seconda quindicina del mese di giugno. Troppe volte, signor Mi-

nistro, ci sono state fornite assicurazioni in questo senso, poi, puntualmente disattese. Sappiamo che si tratta di vecchie carenze legislative e di struttura, alle quali però se ne sono aggiunte altre in questi ultimi anni: servizi e ministeri nuovi, istituiti sul modello di schemi ormai largamente superati, che hanno avuto necessità di ristrutturazione nel volgere di pochi anni (già si parla di nuove ristrutturazioni) come è a proposito del Ministero delle partecipazioni statali. A lei, signor Ministro, in quest'Aula è stato dato ampio riconoscimento della coraggiosa denuncia dello stato di fallimento dell'amministrazione finanziaria, e non soltanto di questo. Ma dobbiamo tuttavia rilevare che con l'approvazione della legge al nostro esame siamo di fronte ad un nuovo provvedimento di emergenza. Si cerca di remediare cioè agli errori di una rovinosa azione politica condotta nell'amministrazione finanziaria per un lungo periodo di tempo; azione che ha procurato ingenti danni finanziari allo Stato e che ha fatto ricadere sulle spalle dei lavoratori italiani una pressione fiscale insostenibile.

Non è certo casuale la diffidenza che serpeggia tra i cittadini e i lavoratori nei confronti della pubblica amministrazione. Questo stato di cose deve essere motivo di preoccupazione per i partiti democratici e di energico richiamo alla realtà per il Governo. Quello della pubblica amministrazione è un nodo da sciogliere con urgenza: si tratta in primo luogo di un problema politico, poi tecnico. Non giovano a questo riguardo le incertezze, le leggende che affrontano, di volta in volta, questioni parziali, fuori da ogni schema generale programmato preventivamente, assunte sotto l'assillo dell'urgenza e della necessità immediata.

Esempi in proposito ne possiamo trovare in ogni Commissione parlamentare. Per le Finanze, ad esempio, è stata approvata la legge doganale, ora ferma alla Camera dei deputati, e quella relativa al passaggio allo stesso Ministero dei meccanografici dello INGIC. Abbiamo consapevolezza che si tratta di questioni difficili da affrontare per un paese come il nostro, che ha un assetto amministrativo superato, che tuttavia opera

in una società in continua evoluzione che necessita invece di procedure moderne, snelle, di rapida definizione, con controlli più efficaci e spediti, ridotti all'essenziale, senza duplicazioni e dannose contrapposizioni.

Ma io desidero richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sui danni che una simile struttura, con adempimenti che richiedono tempi lunghi fino all'esasperazione, ha fatto gravare sulle nostre popolazioni. Abbiamo pagato costi enormi; si valutino le opere pubbliche che non si sono potute realizzare dai diversi enti per i tempi occorrenti nell'espletamento delle procedure. Non intendo poi entrare nel merito delle evasioni fiscali e dello scandaloso traffico per il trasferimento dei capitali all'estero. Ma il nostro Gruppo, signor Presidente, onorevole Ministro, ritiene che non si può procedere in direzione diversa da quella attuale senza una chiara, generale visione politica di quella che deve essere la nostra pubblica amministrazione. Deve trattarsi di un disegno politico unitario che si articoli armonicamente, che tenga conto del sistema delle autonomie locali che rappresentano ora nuove realtà e novità nel modo di amministrare, che si esplica con la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative e agli indirizzi legislativi. Di solito si osserva che per affrontare la riforma della pubblica amministrazione nel suo complesso occorre tempo e gradualità. Certo, signor Ministro, noi ne siamo consapevoli. Non crediamo certo ad una riforma immediata, da realizzarsi subito, ma ci sia consentito dire che troppo tempo è passato invano, senza fare nulla. Qui stanno le responsabilità. Altro che gradualità, signor Ministro. Siamo stati finora nell'immobilità assoluta. Può essere facile e anche suggestivo riconoscere, a distanza di anni, di avere sbagliato, come ha fatto qualche collega, per poi continuare a camminare nella medesima strada senza nulla modificare.

Ho parlato prima della legge sul riordinamento della pubblica amministrazione e desidero ora ricordare che la recente legge sul parastato prevede in un certo lasso di tempo la soppressione di enti e il riordi-

namento di altri con la conseguenza di lasciare disponibilità di personale qualificato, di mezzi, di apparecchiature meccanografiche e di altro tipo che lo Stato deve utilizzare pienamente.

Ci auguriamo che si predispongano subito studi adeguati e che non si lascino scadere i termini di legge per gli adempimenti conseguenti.

Signor Presidente, signor Ministro, siamo contrari a questa delega perchè riteniamo che non sia il modo giusto di affrontare e risolvere i problemi dell'amministrazione finanziaria. A nostro giudizio un provvedimento di delega soltanto per l'amministrazione finanziaria vizia i provvedimenti, al di là delle migliori intenzioni, con una visione parziale, settoriale, dei problemi che investono la riforma generale dello Stato con conseguenze facilmente immaginabili. Si rimetteranno fatalmente in movimento in ogni Ministero problemi retributivi, di organico, di assetto organizzativo, che hanno bisogno, invece, di essere affrontati nel contesto generale di tutta l'organizzazione del pubblico impiego. È certamente noto a tutti che alcuni sindacati autonomi appartenenti alla stessa UNSA hanno proclamato in altri settori e in particolare al Ministero del tesoro lo sciopero a tempo indeterminato sugli stessi temi proposti al Ministero delle finanze.

Mi sia consentito, infine, esaminando il contenuto dell'articolo 17, di rilevare che si tratta di una delega troppo generica, anche se migliore della precedente, che avrebbe comunque bisogno di una più ampia specificazione di principi generali e di precise finalità considerando la vastità, particolarità e importanza del Ministero in parola che svolge compiti connessi con la funzionalità dello Stato.

Compiti e funzioni, oggi, inadeguati alle necessità del paese.

Non vorremmo che questa delega seguisse la sorte di precedenti provvedimenti ove venisse a mancare il supporto indispensabile e insostituibile della volontà politica che deve realizzarla.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 17.1.

\* B U Z I O , *relatore*. Il parere della Commissione è contrario, perchè la delega va concessa in quanto costituisce il punto più qualificante del provvedimento: infatti consente soluzioni future per l'assetto definitivo dell'amministrazione finanziaria.

Per questo abbiamo voluto inserire la delega in questo provvedimento, per dare cioè possibilità al Ministro di graduare praticamente nel tempo le assunzioni necessarie. Quindi sono contrario all'emendamento 17.1.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Sono contrario per le ragioni che ho esposto con una certa ampiezza ieri e posso assicurare il senatore Marselli che l'estensione è sostanzialmente in termini analoghi a quelli della legge sulla riforma tributaria, anzi con qualche specificazione maggiore perchè per esempio non è più previsto l'allargamento senza limiti dei ruoli organici. Quindi in questo il provvedimento è estremamente rispettoso di quanto previsto dalla precedente delega. Ho illustrato ieri che considero fondamentale questo aspetto proprio perchè le nuove immissioni e le nuove inserzioni debbono essere orientate in una ristrutturazione dell'amministrazione e in una revisione delle sue procedure. Quindi sono contrario all'emendamento 17.1.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro la invito ad esprimere il parere anche sull'emendamento 17.3.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze*. Sul 17.3 sono d'accordo perchè è un'ulteriore specificazione che risponde proprio ad una norma che c'era nella legge di delegazione. Per il 17.4 giustamente è stata richiamata l'attenzione sulla mancanza di questo punto che riguarda la necessità, del resto riaffermata da noi più volte nel documento, di coordinare legislativamente meglio l'attività della polizia tributaria della

guardia di finanza con quella dell'amministrazione. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 17.4.

B U Z I O , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 17.1, del senatore Germano e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal relatore ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario*:

Art. 18.

Le spese per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 6 e quelle, comunque, necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, ivi compresi i compensi ai componenti delle commissioni, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1104 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per



i successivi esercizi. Le spese per i corsi di formazione e di addestramento previsti dall'articolo 11, quarto comma, della presente legge, sono a carico, per l'anno 1975, del capitolo 1105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa per gli anni successivi. A tali fini, lo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è disposto anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli emendamenti Tab. A. 2 e Tab. A. 3. Se ne dia lettura:

A R E N A , Segretario:

*In via subordinata all'emendamento Tabella A. 1: Sopprimere la parte relativa alla carriera direttiva, sia per le qualifiche dirigenziali che per le altre qualifiche.*

Tab. A. 2 BORSARI, BORRACCINO, MARANGONI, DE FALCO, POERIO, PINNA, FABBRINI GERMANO

*Alla tabella A sopprimere la lettera:*

« a) qualifiche dirigenziali ».

Tab. A. 3 CIPELLINI, ZUCALÀ, FERRALASCO, DE MATTEIS, CUCINELLI, STIRATI, SEGRETO, MAROTTA

B O R S A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O R S A R I . Ritengo già illustrato l'emendamento Tab. A. 2.

F E R R A L A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A L A S C O . Ritiro l'emendamento Tab. A. 3.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento Tab. A. 2.

B U Z I O , relatore. Il parere della Commissione è contrario.

V I S E N T I N I , Ministro delle finanze Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento Tab. A. 2, presentato dal senatore Borsari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

B U Z I O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* B U Z I O , relatore. Signor Presidente, desidero più che altro fare una comunicazione. Sono stato sollecitato da colleghi anche di altri Gruppi, ad esempio dal senatore Cipellini nel suo intervento, ad intervenire anche sul problema di carattere economico relativo ai dipendenti del Ministero delle finanze. Avevo preparato un emendamento che non ho presentato perchè ho preso atto, nel discorso che ha fatto il Ministro ieri in quest'Aula, della comunicazione che il provvedimento economico riguardante il personale dell'amministrazione finanziaria sarà inserito e discusso con il disegno di legge che verrà presentato dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri sul tema del cumulo e delle aliquote.

Mi compiaccio di questo. D'altra parte ripeto che, in definitiva, mentre ieri abbiamo rivolto tutti un appello ai finanziari perchè cerchino di capire le esigenze e la volontà politica di far funzionare questo importante Ministero, oggi un appello possiamo rivolgere al Ministro perchè cerchi di interpretare le richieste economiche (conosciamo benissimo gli stipendi) della categoria. Ci auguriamo che venga al più presto ripreso il lavoro affinché si possa continuare a presentare la denuncia dei redditi. A questo proposito desidero rilevare il fatto che i contribuenti più umili, cioè commercianti ed agricoltori, sono tutti corsi a fare il loro dovere, cosa che invece non hanno fatto coloro che aspettano chissà che cosa da questo disegno di legge, sperando di continuare ad evadere il fisco.

#### Presentazione di disegno di legge

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I S E N T I N I , *Ministro delle finanze.*  
A nome del Ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea » (2113).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge.

#### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Segnana. Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui approvammo la legge delega per la riforma tributaria, avemmo tutti la coscienza della esigenza di fornire il nuovo strumento fiscale di un apparato burocratico efficiente e avemmo tutti la convinzione che esisteva invece una situazione di carenza rispetto ai ai nuovi compiti che la riforma tributaria affidava al Ministero delle finanze. Fu in quell'occasione affermato in maniera esplicita da parte di tutti i Gruppi politici che era necessario rafforzare l'amministrazione anche attraverso l'assunzione di nuovo personale, che era indispensabile ristrutturare l'amministrazione su concetti e su basi nuovi e che era inoltre necessario provvedere ad un'azione di aggiornamento e di istruzione del nuovo personale proprio in ordine alle nuove esigenze di conoscenza derivanti dall'applicazione della riforma e soprattutto in ordine alla necessità di mutare un po' di mentalità rispetto al passato.

Non possiamo nasconderci che questi postulati incontrarono numerose difficoltà e dobbiamo riconoscere che sono stati commessi dei peccati di omissione, alcuni forse giustificabili, altri sicuramente non giustificabili. Dobbiamo anche dire che il Governo, nel momento in cui presentò qualche provvedimento che cercava di risanare questa situazione di difficoltà nell'ambito del Ministero, trovò non poca opposizione proprio nell'ambito parlamentare.

Ora stiamo attuando la riforma tributaria e ad ogni momento, purtroppo, constatiamo le carenze che esistono nell'apparato fiscale, cioè in quello strumento che la deve attuare. Dopo aver avuto l'illustrazione, molto precisa e dettagliata, della situazione del Ministero delle finanze attraverso il libro bianco presentato dal ministro Visentini, abbiamo una grande preoccupazione, quella che la situazione abbia a deteriorarsi ancora di più e abbia a diventare pesante con grave pregiudizio per l'applicazione della riforma tributaria e, diciamo pure, con grave pregiudizio per lo Stato stesso.

A mio parere non possiamo essere insensibili al fatto che ci troviamo su un terreno

molto delicato, dove si misura la coscienza del cittadino che deve compiere nei confronti dello Stato il dovere di partecipare col suo reddito alle spese generali della comunità e soprattutto alle esigenze di miglioramento e di sviluppo futuro sia in campo economico che in campo sociale. Ma è anche un terreno sul quale non sono pochi e non possono essere deboli le tentazioni che si presentano al cittadino di fronte a questo dovere. Sappiamo qualè la situazione nel campo delle evasioni. Abbiamo visto come l'applicazione dell'IVA abbia lasciato molto perplessi tutti coloro che conoscono questa materia, tutti coloro cui sta a cuore l'applicazione delle leggi tributarie; sappiamo quanto grande è il campo di evasione in questa materia. Vogliamo augurarci che per i nuovi tributi, nel campo delle dirette, non ci si trovi di fronte a sorprese come quelle che abbiamo avuto per l'applicazione dell'IVA.

Penso che il disegno di legge oggi al nostro esame rappresenti uno strumento per rimediare alla situazione precaria in cui si trova il Ministero. E ritengo che esso debba essere considerato come la premessa per una ripresa di efficienza del sistema burocratico dell'amministrazione finanziaria, ripresa indispensabile per uno Stato ordinato quale quello che noi vogliamo.

Nella legge che stiamo per approvare vi sono alcuni elementi sicuramente di interesse e di novità. Vorrei sottolinearne uno, quello cioè con il quale s'introduce finalmente la norma che stabilisce che tutte le assunzioni future avverranno a livello di concorsi regionali. È questa un'innovazione molto importante perchè consentirà un reclutamento in tutte le regioni d'Italia e, quindi, un mescolamento del sangue all'interno dell'amministrazione finanziaria che potrà portare sicuramente dei buoni frutti.

Vorrei augurarmi che anche con l'approvazione di questa legge abbia finalmente a cessare lo sciopero dei dipendenti del Ministero delle finanze, dipendenti che noi sappiamo essere in gran parte delle persone responsabili. Dopo tanti scioperi avvenuti per altre categorie, questo sciopero, verificatosi in questo momento così delicato, cioè

nel momento in cui i cittadini dovevano presentare la prima denuncia per i redditi dell'imposta delle persone fisiche, ha rappresentato un elemento scioccante nell'ambito della pubblica opinione. E ritengo che proprio esso abbia indicato la misura di uno stato di disagio nel quale ci troviamo: la gente si domanda se tutto veramente andrà a scatafascio, se in questo nostro Stato non sarà possibile una ripresa di efficienza e di ordine.

Ebbene, facendo appello a questo senso di responsabilità che so esistere tra i funzionari, tra i dipendenti del Ministero delle finanze ed anche tra i loro dirigenti sindacali, voglio esprimere l'augurio e l'auspicio che lo sciopero abbia a rientrare rapidamente e che i nostri cittadini nei prossimi giorni possano presentare le denunce dei redditi e possano essere eseguite le operazioni di iscrizione in ruolo che consentiranno di poter finalmente incassare le imposte per tutte le persone che lavorano nell'ambito dell'attività autonoma, cioè per tutti coloro che durante il 1964 per i loro redditi prodotti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno — perchè era loro consentito dalla legge — assolto il loro dovere tributario.

Detto questo, a nome del Gruppo della democrazia cristiana, annuncio il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pienza. Ne ha facoltà.

**P A Z I E N Z A.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale è favorevole al rafforzamento dell'amministrazione finanziaria ed ha espresso una precisa volontà in tal senso in un ordine del giorno a firma del compianto senatore Bacchi e mia, ordine del giorno che fu approvato all'unanimità dal Senato ormai molto tempo fa.

Siamo favorevoli anche al concetto di gradualità nella copertura dei posti, secondo gli impegni assunti dal Ministro delle finan-

ze; siamo favorevoli ai miglioramenti delle carriere degli appartenenti all'amministrazione finanziaria: è un'esigenza che va ormai soddisfatta; siamo favorevoli alla riconsiderazione dei livelli retributivi dei finanziari, specie per quanto riguarda il lavoro straordinario; non siamo convinti delle cifre che ci sono state esposte pur essendo propensi a ritenerle prossime alla verità. Non abbiamo la sensazione che il problema del recupero degli impiegati di enti da sopprimere abbia trovato adeguata collocazione in questa sede. Non abbiamo sentito al di là dello sforzo apprezzabile costituito dal libro bianco una esposizione globale tranquillizzante circa le opportune, indifferibili previsioni dell'entrata (soppressione del cumulo, adeguamento delle detrazioni, riduzione dell'aliquota). Ma il punto che qualifica sotto il profilo politico questo disegno di legge è — come anche oggi ha detto il Ministro delle finanze che lo ha ripetutamente affermato ieri — la delega che il Governo vorrebbe dal Parlamento per portare a termine alcuni punti dell'articolo 11 della legge 825 del 1971.

Non riteniamo valide le giustificazioni addotte circa la brevità del tempo originariamente assegnato e poi prorogato dalla vecchia legge delega. È mancata, a nostro avviso, la volontà politica in presenza della quale sarebbe stato ben possibile per il Governo e — aggiungiamo noi — doveroso dalla fine del 1973 ad oggi, cioè dalla scadenza della delega ad oggi, assicurare al Parlamento una idonea piattaforma di discussione con adeguata elaborazione della materia e approfondita esposizione di dati.

I rozzi tentativi fatti in passato con maldestri decreti-legge non diminuiscono le responsabilità né sottraggono vivacità alle critiche di chi in definitiva lamenta che il Governo per quattro anni si sia limitato a riscaldare un problema già caldo e chieda oggi altri tre anni per portare a termine la cottura.

A questo Governo, continuazione di una politica di centro-sinistra che ci vede alla opposizione decisa e convinta, neghiamo la delega come al mandatario che non ci dà fiducia e ci vediamo costretti, quasi unica-

camente per questo motivo peraltro determinante, a votare contro il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Borsari. Ne ha facoltà.

**B O R S A R I.** Onorevole Presidente, il nostro voto non può che essere conseguente a quanto abbiamo sostenuto nel corso dell'esame del provvedimento stesso con le nostre critiche e con gli emendamenti che abbiamo presentato. Non può essere quindi che un voto decisamente negativo. Perché questo? Non certamente perchè non vogliamo l'efficienza e il funzionamento degli uffici tributari. A questo proposito va innanzitutto rilevato che le responsabilità dell'attuale stato dell'amministrazione finanziaria sono ben precise; sono dei ministri, dei governi, delle maggioranze e dei partiti che li hanno espressi nel corso di questi anni.

Devo dire francamente che desta almeno un senso di sorpresa, di meraviglia il fatto che dappertutto, dai banchi della maggioranza, si sente invocare la preoccupazione, si sente sottolineare il fatto che ci troviamo di fronte a problemi particolarmente delicati di un settore della pubblica amministrazione anch'esso particolarmente delicato. Si fa riferimento al fatto che l'amministrazione deve funzionare per evitare le sprequazioni e le ingiustizie che ancora si riscontrano nel prelievo tributario. Ma, signori, indipendentemente dalle singole persone, dalla partecipazione alla vita del Governo, del Parlamento di questi anni dei singoli colleghi che parlano, chi ha governato nel corso di questi anni? A chi vi rivolgete quando fate appello a questo senso di responsabilità e quando chiedete questo nuovo comportamento? Ma a chi avete la pretesa di rivolgervi se non innanzitutto a voi stessi, ai vostri partiti, ai vostri ministri, ai governi che voi avete sostenuto? Innanzitutto dovrete sentire l'esigenza di una forte riflessione autocritica.

Si è poi invocato qui il documento che il Ministro delle finanze ha presentato e che passa sotto il nome di libro bianco nel

quale emerge una situazione veramente disastrosa e preoccupante sia per quanto riguarda lo stato delle riscossioni dei tributi sia per quanto riguarda lo stato di confusione e di disordine che regna nell'amministrazione finanziaria. Ma questo, signori, cos'è se non un atto di autocritica e di autoaccusa della maggioranza? Risulta chiaramente che tutto ciò che noi siamo andati dicendo nel corso di questi anni trova oggi pieno riscontro nei fatti. E direi che innanzitutto risulta chiaramente una cosa: è mancata ai governi, che si sono succeduti nel corso di questi decenni, la volontà di porre ordine in questo settore, è mancata la volontà di far pagare le imposte a chi le doveva pagare, perchè credo che, se con la legge cosiddetta di riforma tributaria sono esplose tutte le questioni ed è esplosa la situazione nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, l'origine di questi mali non sia da ricondursi al momento in cui entra in vigore la nuova legislazione tributaria, ma va più indietro nel tempo. Se si vanno ad esaminare le situazioni che si trovano all'interno degli uffici, nel loro ordinamento, nel loro modo di procedere, nei comportamenti, nei criteri che si sono imposti e fatti seguire, nel modo in cui si è agito ed operato nel corso di questi anni, allora ci si rende conto che non è un caso che le cose siano arrivate a questo punto in questo settore, sì, veramente delicato ed importante, della pubblica amministrazione.

La situazione è dovuta a una scelta politica, alla scelta di chi ha favorito l'ingiustizia nel prelievo tributario e di chi ha voluto favorire l'evasione. Ora è troppo comodo venire qui a dirci che occorrono dei provvedimenti di emergenza, che dovremmo accettarli perchè non vi è altra via di uscita. A parte il fatto che questo è diventato un metodo che si segue in ogni situazione, in ogni caso: non si adottano mai provvedimenti risolutivi e organici, poi si arriva all'ultimo momento e si dice che, essendo la situazione di emergenza, si deve adottare un provvedimento di emergenza e che poi per la soluzione organica si vedrà.

È tempo di finirla con questo metodo di governare, che non fa che aggravare ulteriormente la situazione in senso negativo, non fa che accumulare ai vecchi mali nuovi mali e ai vecchi guasti nuovi guasti nella pubblica amministrazione. Ora voi, su questo provvedimento, ad ogni nostra osservazione, ad ogni nostro rilievo in ordine alle misure che andavate prendendo ed adottando avete risposto: noi abbiamo calcolato anche i rischi; lo sappiamo: ci sono dei rischi, ma abbiamo calcolato anche questo, perchè non c'è niente altro da fare in questo momento.

Ebbene, qui risulta chiaro ed evidente, allora, che voi avete ridotto le cose ad un punto tale che lo sfascio sta diventando una minaccia imminente che può essere piena e ricca di conseguenze estremamente negative per la vita del nostro paese, per le ripercussioni che può avere sulla finanza pubblica del nostro paese e di conseguenza sulla possibilità di agire, con l'intervento pubblico, nella vita economica e sociale del nostro paese.

Di fronte a questa situazione, di fronte alla vostra irremovibilità per quanto riguarda il problema in questione, non ci siamo mossi in modo preconcepito proprio perchè ci rendiamo conto del carattere, delle dimensioni e della natura della questione perchè non vogliamo alibi di comodo e perchè vogliamo veramente che chi deve pagare le tasse le paghi e non siano solo i lavoratori dipendenti a pagarle per ritenute alla fonte. Vogliamo che siano colpiti attraverso il prelievo tributario coloro che fino ad oggi vi si sono sottratti. Vogliamo che ciò si possa fare con la sollecitudine necessaria, che si possano rispettare le scadenze e creare le condizioni idonee a far sì che la finanza pubblica possa far fronte ai suoi impegni.

Abbiamo indicato la strada maestra per affrontare questi problemi. Abbiamo detto che bisognava avere riguardo alle esigenze generali della pubblica amministrazione, all'esigenza di stabilire principi che determinassero un comportamento unico per tutti i settori dell'amministrazione perchè deve cessare questo andamento per cui un giorno è

un ministero a dover risolvere un particolare problema, un giorno è un altro ministero. E ogni giorno viene portato qui un provvedimento che riguarda l'ordinamento interno, gli organici del personale di questo o quel ministero.

Abbiamo detto che non si doveva andare avanti su questa strada. Il Senato ha già approvato un provvedimento che affronta la questione della riforma della pubblica amministrazione, nel quale sono stabiliti particolari principi, e il Governo aveva il dovere di portare avanti con sollecitudine all'altro ramo del Parlamento quel provvedimento perchè potesse diventare legge dello Stato e punto di riferimento per l'azione da adottare in tutta la pubblica amministrazione.

Credo che Governo e maggioranza, così facendo, troverebbero il sostegno dei lavoratori interessati. La prova di ciò l'abbiamo avuta in questi giorni. È stato giusto ribadire qui la forza, la maturità e il senso di responsabilità della manifestazione che si è svolta l'altro ieri a Roma e nel corso della quale i dipendenti statali hanno dato prova della loro consapevolezza, dimostrando di saper anteporre il problema del rinnovamento della pubblica amministrazione alla loro problematica particolare. In questa manifestazione infatti i problemi di carattere rivendicativo e particolare sono stati subordinati a quelli di carattere generale.

Detto questo, dopo avere ribadito l'esigenza di impostare i problemi in modo organico per uniformare tutto il rinnovamento della pubblica amministrazione, debbo aggiungere che sia in Commissione che in Aula abbiamo cercato di sollecitare le soluzioni che, a nostro avviso, rappresentavano il minore dei mali. Ci siamo adoperati in Commissione e nel comitato ristretto per una discussione più ravvicinata, più distesa e quindi maggiormente in grado di approfondire i singoli aspetti dei problemi.

L'onorevole Ministro riconosce che è difficile per lo stesso Ministero delle finanze affrontare questi problemi per le caratteristiche, la natura che presentano ed anche, a volte, per l'impossibilità di accertare fino in

fondo tutte le realtà che lo compongono. Noi ci siamo qui impegnati in uno sforzo per costruire una alternativa alla soluzione proposta e credo che abbiamo dato una prova di responsabilità, di serietà, confacente a chi vuole veramente collaborare a risolvere nel modo giusto i problemi, per evitare altri guasti, per evitare che si continui ad andare in direzioni che rendono ancora più difficile poi tutto ciò che si dichiara a parole di essere disposti a fare al fine di rinnovare la pubblica amministrazione: ad esempio l'unificazione dei ruoli, la qualifica funzionale, il superamento dei compartimenti stagni, l'utilizzazione del personale superfluo di altri enti o di settori della pubblica amministrazione per trasferirlo, là dove ve ne è bisogno, attraverso l'istituto della mobilità, eccetera.

Abbiamo cercato di fare tutto questo ma voi, ad ognuna delle nostre proposte, avete risposto, in modo sistematico, negativamente. Anche quando, come avete fatto in Commissione e nel comitato ristretto, avete dovuto riconoscere la giustezza e il fondamento dei nostri suggerimenti e delle indicazioni che vi abbiamo proposto, alla fine avete detto: però non possiamo attendere, adesso bisogna ad ogni costo varare il provvedimento così com'è, perchè altrimenti complicheremmo troppo le cose, altrimenti la soluzione si renderebbe difficile e si ritarderebbe la possibilità di adottare mezzi e strumenti nuovi per l'amministrazione finanziaria. Come se non fosse chiaro che quel tanto di personale che verrà reclutato e di cui verrà dotato il Ministero delle finanze attraverso questo provvedimento potrà essere disponibile dopo tempi lunghi; forse seguire le strade che noi indicavamo avrebbe semplificato anche da questo punto di vista i problemi.

Poi, a nostro avviso, si trattava di adottare, sul piano delle procedure, sul piano della programmazione del lavoro all'interno dei vari uffici tributari, misure che consentano di far fronte alle esigenze più pressanti e di superare l'attuale situazione di ingolfamento dell'apparato. Oggi siamo di fronte a questa situazione di incertezza; non si sa quando potranno essere presentate tutte le di-

chiarazioni dei redditi, per non parlare poi di quando potranno essere completati i ruoli; non si sa — e questo è addirittura relegato al campo dell'imponderabile — quando si potranno fare gli accertamenti. Quindi le cose si presentano in maniera veramente grave e seria, che desta preoccupazioni: siamo di fronte a problemi che occorre affrontare in modo diverso dal passato.

Il Ministro ci ha dato i segni di una volontà, che per la verità non è mai esistita nelle precedenti gestioni; noi chiediamo che questa volontà, di cui ci ha dato prova attraverso le sue dichiarazioni ed affermazioni fatte nel corso del dibattito che si è svolto su questo e altri problemi, si traduca in atto. Ma purtroppo, data la situazione con la quale si viene ad incontrare, dato lo stato di cose e gli ostacoli che si frapperanno all'esercizio di questa volontà e di questo indirizzo, dato che questa volontà non sempre è portata alle estreme conseguenze anzi si appalesa contraddittoria, come mostra lo stesso provvedimento che è stato adottato, crediamo che difficilmente si arriverà a mutare le cose. Pertanto, che cosa diciamo in conclusione? Voi vi assumete le vostre responsabilità. Noi ci assumiamo le nostre, restando con chi vuole veramente porre termine all'evasione fiscale, alle ingiustizie, con chi vuole un'amministrazione efficiente, non solo per il Ministero delle finanze, ma anche per lo Stato in generale, chi vuole la fine di sprechi, vuole eliminare tutte le fasce di parassitismo, vuole insomma che le risorse nazionali possano essere utilizzate per la crescita civile del nostro paese.

Noi siamo con i lavoratori di tutte le categorie, a cominciare da quelli dello Stato che vogliono che veramente si cammini verso questa nuova realtà, questo rinnovamento profondo dell'amministrazione e dello Stato italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mazzei. Ne ha facoltà.

**M A Z Z E I .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, assai brevemente per esprimere la nostra soddisfazione per l'esame approfondito e favorevole di questo provvedimento. Ci rendiamo esattamente conto dei limiti del provvedimento che abbiamo esaminato, ma se ci sono state delle ragioni per soddisfare con urgenza esigenze avvertite da tempo, dobbiamo anche dire che questo provvedimento non è avulso da una visione generale delle cose da fare per adeguare le strutture amministrative alla riforma tributaria.

In occasione dell'esame del bilancio dello Stato ho avuto l'onore di sottolineare questo aspetto, di dire come senza l'adeguamento delle strutture la riforma tributaria non può avere completa attuazione. Vorrei osservare ai colleghi di parte comunista che non rifiutiamo certamente, per la parte che ci spetta, le nostre responsabilità così come esistono, e pesanti, le loro, per le spinte non certo razionalizzanti di cui spesso si sono fatti sostenitori. Riteniamo di dover dare atto al Governo dell'estrema chiarezza, lealtà e completezza di informazioni, così come riteniamo di esprimergli la nostra fiducia concedendogli la delega che è indirizzata proprio verso quegli obiettivi che sottolineava con molto calore il collega Borsari un momento fa.

Credo che l'esame degli emendamenti abbia dato ragione della linea del Governo e della maggioranza. Non era possibile affrontare in questa sede certi aspetti, anche se nella delega questi obiettivi sono fissati. E credo che, nonostante l'ampiezza dell'informazione e il dibattito svoltosi nel comitato ristretto ed in Commissione, non era possibile affrontare certi problemi sulla unificazione dei ruoli e sulla modifica delle strutture in questa sede. Siamo convinti che il Governo andrà avanti su questa strada e che la volontà politica espressa verrà attuata.

Sono questi i motivi, al di là di alcune preoccupazioni che possiamo anche condividere per certi aspetti particolari, che pure rispondono ad esigenze concrete, che ci inducono ad esprimere la nostra soddisfazione e ad annunciare il voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ferralasco. Ne ha facoltà.

**F E R R A L A S C O .** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, al disegno di legge sul potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria non può naturalmente mancare l'assenso del Partito socialista italiano non solo perchè questo provvedimento, presentato con la firma dei rappresentanti della maggioranza e quindi anche con quella del nostro Presidente, costituisce un impegno che va onorato — impegno preso, sia detto per inciso, all'indomani del rigetto da parte dell'altro ramo del Parlamento del decreto-legge 6 luglio 1974, il che dimostra ancora una volta, proprio in seguito alla discussione e col completamento del disegno di legge da parte della Commissione e del Governo, la bontà della maggior utilizzazione possibile del sistema del disegno di legge rispetto a quello del decreto-legge — ma anche per l'urgenza di affrontare le gravissime carenze di un settore vitale dell'organizzazione dello Stato che è precipitato in questi ultimi tempi nel caos più completo.

Nel momento in cui, di fronte alla grave crisi economica che investe il paese e tutto il mondo industriale, maggiormente si sarebbe dovuta dimostrare la solidarietà nazionale nell'equa distribuzione degli inevitabili sacrifici, la carenza strutturale dello Stato ha fatto pesare quasi completamente sul lavoro dipendente il carico tributario.

Tanto più grave è da considerarsi questa situazione se si pensa che la grande maggioranza dei cittadini, di fronte allo *choc* dell'austerità, era pronta materialmente e psicologicamente ad assolvere al proprio dovere di contribuente. Ci siamo trovati invece di fronte ad uno Stato pesantemente indebitato verso l'interno e verso l'estero e nello stesso tempo incapace, per propria carenza strutturale, di esigere i suoi crediti. I tre milioni di provvedimenti non definiti del condono fiscale sono una pesante conferma di questa situazione che per carità di patria possiamo limitarci a definire paradossale.

Ma una ricerca approfondita delle cause che hanno contribuito a determinare l'attuale stato di cose è emersa nel corso della discussione generale e non è il caso di ripeterla in sede di dichiarazione di voto. Ci auguriamo solo che la delega, atto di fiducia rinnovato del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo, venga adoperata con competenza, rapidità ed efficienza e soprattutto con la ferma volontà politica di mettere ordine nel settore; volontà politica che spesso, al di là delle obiettive difficoltà, non si è finora dimostrata in modo chiaro ed inconfutabile.

Tra i lavoratori dipendenti, prende sempre più piede il sospetto, non del tutto ingiustificato, che le difficoltà tecniche, i rinvii, le complicazioni servano in effetti a coprire una politica di favore verso ceti e categorie privilegiate. Occorre ripristinare, onorevole Ministro, al più presto la fiducia del cittadino e soprattutto del lavoratore dipendente nello Stato. E questa fiducia la si può ripristinare soltanto o almeno principalmente con una giustizia soprattutto nel sistema tributario.

Il senatore Cipellini, nel suo intervento di ieri, ha fatto presente alcune preoccupazioni della nostra parte politica sulla necessità di limitare le assunzioni, di favorire la mobilità del personale, di assicurare la partecipazione dello stesso con adeguata normativa nell'ambito anche della riforma generale dell'amministrazione dello Stato che ci auguriamo di rapida attuazione e nello stesso tempo con una condotta ferma nei riguardi di rivendicazioni corporative e settoriali che si dimostrassero ingiustificate.

Nella sua replica di ieri, onorevole Ministro, abbiamo ascoltato con piacere la graduale strategia da lei prospettata per la ristrutturazione dell'amministrazione con l'uso appropriato della delega che lei giustamente considera, come noi pure consideriamo, l'elemento più qualificato ed importante dell'attuale provvedimento.

Ci auguriamo però, signor Ministro, che la delega che oggi il Parlamento le rinnova non abbia a far la fine di quella precedente rilasciata dall'articolo 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 285, della quale ieri lei ha fatto



una difesa che mi sia consentito, senza nessuna irriverenza, considerare piuttosto una difesa d'ufficio. Non abbiamo motivo per non ritenere valida questa nostra convinzione e questa nostra fiducia in lei, proprio per le dichiarazioni che ha fatto ieri e che ha ripetuto oggi, per tutto lo stile del suo intervento e anche per gli emendamenti dal suo Ministero presentati; siamo fermamente convinti che con la sua presenza questa delega che oggi le viene rilasciata dal Parlamento troverà un'attuazione pratica veramente efficiente, proprio nella gradualità da lei prospettata.

Ci auguriamo che questa volontà da lei dimostrata possa essere portata avanti anche dai successivi governi nella malaugurata ipotesi che lei non dovesse essere più a capo del Ministero delle finanze.

Ci auguriamo, pertanto, che la delega conferita al suo Ministero venga adoperata in modo migliore e — diciamolo onestamente — quello da lei prospettato ed il suo stesso stile nel portare avanti questa vicenda offrono una garanzia da noi molto apprezzata.

Il Partito socialista che, per la particolare posizione in cui si trova al Governo, viene spesso incolpato di un certo ondeggiamento di atteggiamenti che in realtà non esiste, ma che è legato alla particolare condizione in cui il nostro partito si trova (presente in una maggioranza della quale, però, rappresenta una minoranza lasciata troppo spesso finora fuori dall'esercizio effettivo del potere e intendendo dire minoranza all'interno del Gover-

no, ma maggioranza nel paese dei lavoratori dipendenti), porta avanti le istanze di questi lavoratori in condizioni spesso difficili.

Ebbene, malgrado la diffidenza che spesso accompagna l'azione del Partito socialista anche nei governi di maggioranza dei quali fa parte, i suoi interventi di ieri e di oggi, signor Ministro, l'articolazione degli emendamenti presentati dal suo Ministero e nel complesso la visione che emerge dei doveri che competono al suo Ministero rappresentano per noi una garanzia per cui rinnoviamo volentieri anche verso la sua persona, e non soltanto verso la maggioranza e verso l'attuale Governo, il nostro voto che vuole essere un voto non solo affermativo, ma di fiducia. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 13,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari